

(Codice interno: 314169)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1866 del 23 dicembre 2015

Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il Triennio 2016-2018.*[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]***Note per la trasparenza:**

Con il presente provvedimento si approva il Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (in sigla GPP), valido per il triennio 2016-2018, al fine di promuovere l'inserimento dei criteri ambientali e sociali nelle procedure di acquisto di beni e servizi pubblici e di contribuire alla diffusione della politica del Green Public Procurement nell'ambito del territorio regionale; si prevede inoltre di creare un sistema a rete tra tutte le iniziative di sostenibilità ambientale avviate dall'Amministrazione Regionale che si traducano, direttamente o indirettamente, in azioni riconducibili al tema degli acquisti verdi.

Il relatore riferisce quanto segue.

Il Green Public Procurement (in sigla, GPP) è lo strumento, di derivazione europea, messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni per contribuire allo sviluppo sostenibile, attraverso una revisione del sistema di acquisto pubblico, mirata ad ottenere un minore impatto sull'ambiente lungo tutto il ciclo di vita dei beni e servizi pubblici, favorendo la riduzione del prelievo delle risorse naturali, la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con quelle rinnovabili, la riduzione della produzione di rifiuti e delle emissioni inquinanti.

In materia di GPP è intervenuta sia la legislazione europea che quella nazionale. Tra i numerosi documenti adottati si evidenziano:

- le Direttive Europee 2004/18/CE 2004/17/CE;
- la Comunicazione n. 302/2003, con la quale la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad adottare i Piani d'azione nazionali sul GPP;
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 397 del 16 giugno 2008, che ha stabilito precisi target quantitativi, indicatori e sistemi di monitoraggio comuni a tutta l'Unione Europea, proponendo come obiettivo da conseguire, entro il 2010, il 50% di acquisti "verdi" (sia come numero di appalti che come volume di acquisti);
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 400 del 16 giugno 2008 "Acquisti pubblici per un ambiente migliore", che ha accompagnato il Piano d'Azione Europeo sul consumo e sulla produzione sostenibili e sulla politica industriale sostenibile (SCP/SIP);
- la Comunicazione relativa alla "Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" della Commissione Europea n. 2020 del 3 marzo 2010, per promuovere la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso il ricorso agli "appalti verdi";
- il Libro Verde del 27 gennaio 2011, che sottolinea il ruolo strategico degli appalti pubblici, sul presupposto che la domanda di beni e servizi ambientalmente sostenibili possa orientare, nel tempo, la produzione e quindi i modelli di consumo;
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 398 del 2 luglio 2014 "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti";
- le Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, che favoriscono il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, anche al fine di includere gli aspetti ambientali e sociali come criteri premianti per l'aggiudicazione.

Nel nostro ordinamento, già con il D.Lgs. n.163/2006, il legislatore nazionale aveva introdotto i criteri ambientali e sociali nelle procedure di appalto. L'art. 2 del D.Lgs. n.163/2006, ad esempio, stabilisce la possibilità di "subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati da esigenze sociali, dalla tutela dell'ambiente e della salute e dalla promozione dello sviluppo sostenibile"; l'art. 68 prevede l'obbligo di definire le specifiche tecniche "ogniquale volta sia possibile", "...in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale"; si vedano inoltre, l'art 42 comma 1 lettera f) sulla "capacità tecnica e professionale dei fornitori e prestatori di servizi", l'art 44 rubricato "Norme di Gestione Ambientale", l'art 83 comma 1 lettera e) sul "criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa".

In attuazione della Legge Finanziaria n. 296 del 27 Dicembre 2006, che ha previsto, all'articolo 1 commi 1126, 1127 e 1128, l'elaborazione di un "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione",

con Decreto Ministeriale dell'11 aprile 2008 è stato adottato il Piano d'Azione Nazionale (in sigla PAN GPP), poi aggiornato con D.M. 10 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013), che ha fissato il raggiungimento del 50% di acquisti verdi quale obiettivo per il 2014, per le categorie per le quali sono stati definiti i "Criteri Ambientali Minimi" (l'individuazione dei Criteri Ambientali Minimi - CAM, per gli acquisti relativi a determinate categorie merceologiche, è di competenza del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, che ha già adottato numerosi decreti in materia).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2345 del 16 dicembre 2014 è stata approvata l'adesione della Regione del Veneto al Progetto: "*Promoting Green Public procurement (GPP) in support of the 2020 goals - GPP2020*", Programma "*Intelligent Energy Europe 2007-2013*", finanziato dal Programma "Intelligent Energy Europe 2007-2013".

Il Progetto "GPP2020" si pone come obiettivo quello di promuovere gli acquisti verdi, migliorando le capacità degli enti pubblici di implementare bandi con criteri ambientali attraverso lo scambio di conoscenze e programmi di formazione, al fine di contribuire, per il tramite della diffusione di una cultura attenta a contenere i consumi non necessari e a tener conto dei costi connessi all'utilizzo (es. energia o di materiali di consumo) e allo smaltimento del prodotto, alla razionalizzazione della spesa pubblica regionale, grazie proprio a scelte d'acquisto "verdi" e convenienti dal punto di vista economico-finanziario in un'ottica di medio-lungo periodo.

Un cenno particolare merita anche la già citata "Strategia Europa 2020", che mira a introdurre un modello di sviluppo sostenibile che tenga conto della globalizzazione delle relazioni economiche, del cambiamento climatico, della scarsità delle risorse ambientali e dell'approvvigionamento energetico, dell'evoluzione demografica, dei contrasti sociali, creando le condizioni per un diverso tipo di crescita socio-economica.

Tale Strategia ha trovato in Veneto la sua declinazione più recente nell'ambito del "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020" (D.G.R. n. 657/2014), che evidenzia la Strategia della Regione del Veneto rispetto agli obiettivi tematici stabiliti dal Regolamento UE n. 1303/2013 e, da ultimo, nel POR FESR Veneto 2014-2020 (Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 (rif. D.G.R. di presa d'atto n. 1148 del 01/09/2015).

Una delle indicazioni specifiche previste dal sopra citato POR FESR Veneto 2014-2020 è quella relativa allo "sviluppo sostenibile", che prevede, tra l'altro, "*l'incentivazione degli appalti verdi attraverso l'adozione di una politica di acquisti pubblici verdi che impegni l'Amministrazione regionale ad introdurre criteri di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi*".

A fronte di questo contesto, è evidente che la politica degli acquisti verdi della Regione del Veneto necessita di adeguarsi al contesto normativo che indirizza in misura sempre maggiore le amministrazioni pubbliche ad investire in qualità, dove la qualità si declina in "*qualità per l'ambiente*", e, al fine di meglio valorizzare le iniziative in tale settore, si ritiene necessario che anche l'Amministrazione Regionale adotti un intervento strutturato in tale ambito attraverso l'adozione di uno specifico Piano regionale per il Green Public Procurement, sul modello già adottato da molte Regioni italiane, in cui siano individuati obiettivi, azioni specifiche e tempistica per l'attuazione del GPP nell'ambito regionale.

L'approvazione di tale documento è indispensabile anche in considerazione degli obblighi sempre più stringenti introdotti dalla normativa in materia ambientale e, non da ultimo, dalle "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale" alla Legge del 27/12/2013 n. 147- Legge di stabilità 2014, approvato in data 04/11/2015 dal Senato, con modifiche, ed attualmente in seconda lettura alla Camera)

Un primo importante passo in questa direzione è già stato compiuto con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 21 aprile 2015, avente ad oggetto "*Adozione di Linee Guida per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione (Linee Guida per il Green Public Procurement), in attuazione del D.lgs 163/2006 art. 2 c. 2, art. 44, art. 68 c. 4 e del Piano d'Azione Nazionale per il GPP, approvato con Decreto interministeriale n. 135 del 11/4/2008 ed aggiornato con Decreto del 10/4/2013*".

La suddetta Deliberazione ha incaricato il Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC di porre in essere quanto necessario alla sua attuazione, ivi compresa l'eventuale costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare ai fini dell'elaborazione di una proposta di Piano di azione regionale per il Green Public Procurement.

Si prevede ora pertanto l'adozione di un Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del GPP, valido per il triennio 2016-2018, che ponga l'obiettivo dell'inserimento dei criteri di ridotto impatto ambientale nelle procedure di appalto per la fornitura di beni e servizi, della promozione dell'uso razionale delle risorse utili al funzionamento dell'Amministrazione regionale e della sensibilizzazione e diffusione della pratica del GPP su tutto il territorio regionale, sul presupposto che gli appalti verdi, oltre che strumenti di politica ambientale, rappresentino anche uno stimolo all'innovazione tecnologica, incoraggiando lo sviluppo di prodotti con impatti ambientali ridotti e privilegiando strategie di sviluppo sostenibile.

Si propone quindi l'approvazione del suddetto Piano, che viene **allegato A)** al presente provvedimento e che si presenta così articolato:

una prima parte contenente la descrizione del contesto in cui si muove la politica del GPP ed i principali riferimenti normativi, sia a livello europeo sia a livello nazionale, l'approvazione del logo;

una seconda parte contenente le azioni specifiche da porre in essere rispetto agli obiettivi generali del Piano e l'individuazione degli organi deputati alla sua attuazione;

una terza parte che descrive il processo di monitoraggio del Piano al fine di misurare l'attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso.

Le azioni necessarie all'attuazione e gestione ordinaria del PAR GPP saranno realizzate da un "Comitato Guida", incardinato presso la "Sezione Affari Generali e FAS-FSC", cui è stato dato mandato alla realizzazione del Piano con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 21/04/2015.

Il "Comitato Guida" avrà funzioni di coordinamento operativo e di impulso delle azioni di comunicazione del Piano e sarà composto dal Dirigente della Sezione Affari Generali e FAS-FSC o suo delegato, da tre funzionari esperti nelle procedure di acquisto e da un collaboratore amministrativo. Esso potrà avvalersi del supporto tecnico-scientifico delle altre Strutture Regionali impegnate in progetti collegati direttamente o indirettamente con un percorso di sostenibilità ambientale, per il tramite dell'istituzione di un "Gruppo di Lavoro Intersectoriale", presieduto dal Dirigente della Sezione Affari Generali e FAS-FSC o suo delegato, e composto dai referenti delle strutture che già hanno intrapreso percorsi diretti alla valorizzazione e sostenibilità ambientale. Ai componenti del Comitato Guida e del Gruppo di lavoro intersectoriale, non spetterà alcun compenso.

In sede di avvio dei lavori si ritiene di fondamentale importanza il coinvolgimento, nel Gruppo di Lavoro Intersectoriale, di strutture che seguono aspetti legati alla Programmazione Europea, all'Ambiente, alla Mobilità, al Turismo, all'Agricoltura, al Territorio, all'Energia, ai Lavori Pubblici e infine all'Istruzione. Tale individuazione dei settori potenzialmente da coinvolgere è di carattere indicativo e aperta al dialogo con tutte le strutture che adottassero iniziative in tale ambito o che ritengono di poter contribuire in modo proposito all'arricchimento del Piano degli Acquisti Verdi.

Si prende atto, infine, che la Sezione Affari Generali e FAS-FSC, in qualità di promotrice del presente Piano, curerà e presidierà, con la collaborazione della Sezione Sistemi Informativi, la pagina internet dedicata al PAR GPP (che sarà implementata all'interno del sito internet della Regione del Veneto), allo scopo di favorire un'adeguata diffusione delle informazioni sulle azioni che verranno messe in campo per la diffusione e attuazione del Piano e, più in generale, allo scopo favorire la divulgazione della cultura degli acquisti verdi nel territorio regionale. La pagina internet sarà contraddistinta dal Logo dedicato al GPP della Regione del Veneto, al fine di creare un'identità visiva ed un'immagine di immediato riferimento al GPP.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.lgs. 163/2006 art. 2 comma 2, art. 44, art. 68 comma 4;

VISTA la Legge n. 296, 27 dicembre 2006, art. 1 commi 1126 e 1127;

VISTO il Piano d'Azione Nazionale per il GPP (PAN GPP) approvato con Decreto Interministeriale del 11/4/2008 ed aggiornato con D.M. del 10/4/2013;

VISTE le Direttive Europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE;

VISTA la D.G.R. n. 2345 del 16 dicembre 2014;

VISTA la D.G.R. n. 520 del 21 aprile 2015;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di approvare il Piano d'Azione della Regione del Veneto per il Green Public Procurement (in sigla PAR GPP), **allegato A**) al presente provvedimento;
2. di stabilire che il predetto Piano avrà una durata triennale, per il periodo 2016-2018, con decorrenza dalla sua approvazione;
3. di incaricare il Direttore del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi di istituire il "Comitato Guida" ed il "Gruppo di Lavoro Intersettoriale" per l'attuazione degli obiettivi previsti nel Piano;
4. di stabilire fin d'ora che la Sezione Affari Generali e FAS-FSC, presso cui sarà insediato il "Comitato Guida", con il supporto del "Gruppo di Lavoro Intersettoriale", comunicherà, con periodicità annuale, alla Giunta Regionale gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano, in concomitanza con l'eventuale proposta di aggiornamento del Piano stesso;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

pag. 1 di 45



*IL PIANO D'AZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO
PER L'ATTUAZIONE DEL GREEN PUBLIC
PROCUREMENT (PAR GPP) TRIENNIO 2016-2018*



INDICE

1 - INTRODUZIONE	3
1.1 - LA COMMISSIONE EUROPEA SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP).....	3
1.2 - IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA: IL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER GLI ACQUISTI VERDI (PAN GPP) E L'INTRODUZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).....	4
1.3 - L'INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI NELLE GARE D'APPALTO	6
1.4 - UNA SPINTA VERSO GLI APPALTI VERDI NELLA REGIONE DEL VENETO: IL POR FESR VENETO 2014-2020 (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE – FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2014-2020).....	6
2 - IL PIANO D'AZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO (PAR GPP)	7
3 - LA GESTIONE DEL PAR GPP E I SUOI REFERENTI.....	9
4 - L'OBIETTIVO PER IL TRIENNIO 2016-2018: STRUMENTI DI LAVORO.....	9
5 - IL MONITORAGGIO DEL PIANO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL GPP.....	12
5.1 SCHEDE DI MONITORAGGIO PER IL GPP	12
5.2 ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI	14
6 - LE AZIONI DI FORMAZIONE	14
6.1 - AZIONI DI CARATTERE GENERALE	15
6.2 - AZIONI DI CARATTERE SPECIFICO-TECNICO	15

ALLEGATI

I CRITERI AMBIENTALI E SOCIALI PER DEFINIRE UN APPALTO VERDE E SOSTENIBILE (ALLEGATO A)	16
1. - I CRITERI AMBIENTALI NELLE SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPALTO.....	16
2. - I CRITERI AMBIENTALI NELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.	22
3. - I CRITERI ETICO-SOCIALI NELLE SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPALTO	23
4. - I CRITERI ETICO-SOCIALI NELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	26
LA CHECK LIST PER COSTRUIRE UN APPALTO VERDE E SOSTENIBILE (ALLEGATO B)	29
ALCUNE BUONE PRATICHE "VERDI" ADOTTATE DALLA REGIONE DEL VENETO(ALLEGATO C)	32
L'ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE SULL'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO (LIFE CYCLE ASSESSMENT – LCA) (ALLEGATO D)	36
1 - I COSTI DEL "CICLO DI VITA" DEL PRODOTTO.....	36
2 - LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI	40
3 - LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI.	43



1 - INTRODUZIONE.

Il Green Public Procurement (Acquisti Pubblici Verdi, in sigla GPP) è uno strumento messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni per contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso una revisione del sistema di acquisto di beni e servizi pubblici.

Esso trova la sua ragione d'essere non solo nella sua forte connotazione di tutela ambientale e di conseguente stimolo all'innovazione tecnologica per lo sviluppo di prodotti con impatti ambientali ridotti, ma anche in virtù degli indubbi vantaggi economici che si propone di realizzare.

Adottare pratiche di GPP comporta, infatti, un processo di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, in grado di condurre, oltre che a benefici ambientali, anche ad un risparmio economico, considerando tutti i costi che saranno sostenuti nel ciclo di vita del prodotto e non solo il prezzo di acquisto: ossia costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad. es. costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio; e costi ambientali esterni, direttamente collegati al ciclo di vita (ad. es. i costi derivanti dalle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti) e altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici, quali il consumo energetico, la riduzione delle sostanze pericolose, l'uso di materiali riciclati e un'adeguata gestione dei rifiuti.

1.1 - LA COMMISSIONE EUROPEA SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP).

A partire dalla fine degli anni '90, con il Libro Verde "Gli appalti pubblici nell'Unione Europea" del 1996, la Commissione Europea ha progressivamente aumentato la propria attenzione verso lo strumento del Green Public Procurement.

Come già anticipato sopra, il GPP è uno strumento di politica ambientale volontario, che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica.

Dato il peso rilevante degli acquisti pubblici sull'intero sistema economico dei Paesi europei (si ricorda che, in base alle stime della Commissione Europea, la spesa pubblica nei Paesi membri per l'acquisto di beni, servizi e lavori ammonta annualmente a circa il 19% del relativo PIL), è evidente l'efficacia del GPP nel promuovere le condizioni per favorire la diffusione di un modello di produzione e consumo sostenibile attraverso:

- la riduzione del consumo delle risorse naturali (acqua, minerali, foreste, etc.);
- la riduzione del consumo d'energia;
- la sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti energetiche rinnovabili;
- la protezione della biodiversità e degli ecosistemi naturali;
- l'aumento del recupero, riciclo e del riuso delle risorse e degli scarti;
- la riduzione dell'uso di sostanze chimiche e delle sostanze nocive;
- la riduzione degli scarti (scarichi idrici, emissioni di CO₂, rifiuti, etc.);
- la tutela e la promozione di forme di sostenibilità sociale negli appalti pubblici.

Con la Comunicazione n. 302/2003, la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad adottare i Piani d'azione nazionali sul GPP per assicurarne la massima diffusione.

In seguito, sono stati adottati molti altri documenti in materia di GPP, tra i quali si evidenziano:

- le Direttive europee 2004/18/CE 2004/17/CE, che hanno dato un significativo supporto giuridico al GPP;
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 400 del 16 giugno 2008 "Acquisti pubblici per un ambiente migliore", che ha accompagnato il Piano d'Azione Europeo sul consumo e sulla produzione sostenibili e sulla politica industriale sostenibile (SCP/SIP);
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 397 del 16 giugno 2008, che ha stabilito precisi target quantitativi, indicatori e sistemi di monitoraggio comuni a tutta l'Unione Europea, proponendo come obiettivo, da conseguire entro il 2010, il 50% di acquisti "verdi" (sia come numero di appalti che come volume di acquisti);



- la Comunicazione relativa alla “*Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*” della Commissione Europea n. 2020 del 3 marzo 2010, per promuovere la transizione verso un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, anche attraverso il ricorso agli “appalti verdi”;
- il Libro Verde sulla modernizzazione della politica dell’UE in materia di appalti pubblici per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti, del 27 gennaio 2011, in cui, alla parte quarta, si sottolinea il ruolo strategico degli appalti pubblici per affrontare sfide come la tutela dell’ambiente, la lotta al cambiamento climatico o la riduzione delle materie prime impiegate, sul presupposto che la domanda di beni e servizi ambientalmente sostenibili possa orientare, nel tempo, la produzione e quindi i modelli di consumo;
- la Comunicazione della Commissione Europea n. 398 del 2 luglio 2014 “*Verso un’economia circolare: programma per un’Europa a zero rifiuti*”;
- le Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, che favoriscono il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione degli appalti pubblici, al fine di promuovere la qualità e l’innovazione negli appalti pubblici, anche attraverso l’inclusione degli aspetti ambientali e sociali. Si sottolinea l’apporto decisivo di tali Direttive nell’evidenziare il ruolo degli appalti pubblici verdi nell’ambito della Strategia Europa 2020, in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato, necessari alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente dei finanziamenti pubblici.

1.2 - IL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (GPP) NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA: IL PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER GLI ACQUISTI VERDI (PAN GPP) E L’INTRODUZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM).

Con il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) e con il successivo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il legislatore italiano aveva già previsto, in varie disposizioni, la possibilità di introdurre criteri ambientali nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Si evidenziano, in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n.163/2006:

- l’art. 2 che stabilisce la possibilità di “subordinare il principio di economicità, a criteri ispirati da esigenze sociali, dalla tutela dell’ambiente e della salute e dalla promozione dello sviluppo sostenibile”;
- l’art. 68 che introduce nel nostro ordinamento l’obbligo di definire le specifiche tecniche “ogniquale sia possibile”,... “in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i soggetti disabili, di una progettazione adeguata per tutti gli utenti, della tutela ambientale”;
- l’art. 42 comma 1 lettera f) sulla “capacità tecnica e professionale dei fornitori e prestatori di servizi”;
- l’art. 44 rubricato “Norme di Gestione Ambientale”;
- l’art. 83 comma 1 lettera e) sul “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.

Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con D.M. 11 aprile 2008 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008), di concerto con i Ministri dell’Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, ha adottato il “Piano d’Azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”, di seguito indicato in sigla PAN GPP.

Il PAN GPP è stato aggiornato con D.M. 10 aprile 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013).

Questa prima revisione del PAN GPP fissa il 50% di acquisti verdi quale obiettivo per l’anno 2014, per le categorie per le quali sono stati definiti i Criteri Ambientali Minimi.

A questo proposito, il PAN GPP rinvia ad appositi decreti emanati dal Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare¹, l’individuazione di una serie di “criteri ambientali minimi”, di seguito CAM, per gli acquisti relativi a determinate categorie merceologiche, quali:

¹ Attualmente, sono stati adottati i seguenti Decreti Ministeriali sui Criteri Ambientali Minimi:
- D.M. 12 ottobre 2009: carta in risme; ammendanti;



- arredi (mobili per ufficio, arredi scolastici, arredi per sale archiviazione e sale lettura);
- edilizia (costruzioni e ristrutturazioni di edifici con particolare attenzione ai materiali da costruzione, costruzione e manutenzione delle strade);
- gestione dei rifiuti;
- servizi urbani e al territorio (gestione del verde pubblico, arredo urbano);
- servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa);
- elettronica (attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e relativi materiali di consumo, apparati di telecomunicazione);
- prodotti tessili e calzature;
- cancelleria (carta e materiali di consumo);
- ristorazione (servizio mensa e forniture alimentari);
- servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene);
- trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile).

I CAM riportano delle indicazioni generali volte ad indirizzare la Pubblica Amministrazione verso una razionalizzazione dei consumi e degli acquisti e forniscono delle "considerazioni ambientali", collegate alle diverse fasi delle procedure di gara (oggetto dell'appalto, specifiche tecniche, caratteristiche tecniche premianti collegate alla modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, condizioni di esecuzione dell'appalto) volte a qualificare in senso ecologico sia le forniture che i servizi, lungo l'intero ciclo di vita del servizio/prodotto.

Essi sono redatti partendo dallo schema di criteri ecologici proposti dalla Commissione Europea nel toolkit europeo e vengono adattati ed integrati per renderli più facilmente applicabili al contesto nazionale.

Per la elaborazione dei CAM vengono istituiti dei gruppi di lavoro composti da esperti e da referenti delle associazioni di categoria dei produttori. I documenti così elaborati vengono sottoposti ad un confronto con gli operatori economici, tramite le associazioni di categoria e successivamente approvati dal Comitato di Gestione. La stesura finale dei CAM viene inviata ai Ministeri interessati per acquisire eventuali osservazioni. Infine il documento viene adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La struttura e la procedura di definizione dei CAM consente di agevolare il compito delle stazioni appaltanti che vogliono adottare o implementare pratiche di GPP ed essere in linea con i principi del PAN GPP: esse infatti, possono trasferire nei propri capitolati le caratteristiche ambientali utili a classificare come "verde" la fornitura o il servizio cui si riferiscono nonché i relativi mezzi di prova, per verificare la conformità delle offerte pervenute ai requisiti ambientali richiesti.

Inoltre, forniscono indicazioni utili al Mercato, che verrà gradualmente portato ad innalzare il livello della qualità ambientale dei prodotti e dei processi di produzione, in linea con i trend normativi e di domanda sempre più attenta alla qualità ambientale.

-
- D.M. 22 febbraio 2011: prodotti tessili; arredi per ufficio; illuminazione pubblica; IT prodotti elettronici;
 - D.M. 25 luglio 2011: servizi di ristorazione e acquisto derrate alimentari; serramenti;
 - D.M. 7 marzo 2012: Servizi energetici (raffrescamento/riscaldamento, forza motrice ed illuminazione di edifici);
 - D.M. 8 maggio 2012: Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada;
 - D.M. 24 maggio 2012: Affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene;
 - D.M. 6 giugno 2012: Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici;
 - D.M. 4 aprile 2013: Acquisto di carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013;
 - D.M. 13 dicembre 2013: l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico; per acquisto di Ammendanti - aggiornamento 2013; acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione; forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio - aggiornamento 2013;
 - D.M. 13 febbraio 2014: affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e forniture di cartucce toner.

Sono, invece, ancora in corso di definizione i Criteri Ambientali Minimi per le seguenti tipologie: Edilizia, Costruzione e manutenzione delle strade, Arredo urbano, Illuminazione pubblica, Ausili per incontinenza, Pulizia in ambienti ospedalieri. Per ora l'introduzione dei CAM nelle procedure di appalto avviene su base volontaria, ad eccezione di quelli relativi ai veicoli per il trasporto su strada al momento della loro acquisizione (intendendosi, sia in proprietà che in noleggio) in virtù del D.Lgs. 24 del 3 marzo 2011 (di attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada).



L'intenzione, infatti, è quella di promuovere un processo "virtuoso" a larga diffusione che, dal ciclo di produzione (scelta delle materie prime, consumi ed emissioni derivanti dai processi produttivi e di distribuzione), al ciclo di consumo (consumi, emissioni, scarti derivanti dall'impiego di un prodotto), al ciclo di smaltimento (gestione, riutilizzo, riciclo, smaltimento dei rifiuti), stimoli i produttori e i fornitori del territorio a riqualificare i propri processi produttivi e prodotti finali in senso eco-compatibile.

1.3 - L'INTEGRAZIONE DEGLI ASPETTI SOCIALI NELLE GARE D'APPALTO.

La necessità di passare dal concetto di "acquisti verdi" a quello di "acquisti sostenibili" è in linea con il concetto generale di "sostenibilità" che deve essere inteso nei suoi tre aspetti costituenti: ambientale, sociale ed economico.

Le nuove direttive comunitarie (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) hanno come obiettivo, oltre che la sostenibilità ambientale, quello di favorire l'occupazione e l'integrazione sociale in materia di appalti, introducendo disposizioni normative a tutela di tali esigenze, che ne consentano la concreta attuazione sia nell'ambito dell'espletamento delle procedure di selezione del contraente, sia in tutto il ciclo di vita del contratto.

Il PAN GPP, la Comunicazione per "una strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese" dell'ottobre 2011 e la Direttiva comunitaria n. 24/2014, identificano diversi fattori in grado di contribuire a potenziare l'impatto sul Mercato della responsabilità sociale delle imprese.

Tali atti sottolineano in particolare la "necessità di sostenere un premio di mercato per il comportamento responsabile delle imprese, anche nell'ambito della politica degli investimenti e degli appalti pubblici".

In tale prospettiva, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha adottato il D.M. 6 giugno 2012, contenente la "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici".

Si rinvia all'Allegato A) del presente Piano, per la definizione di alcune specifiche tecniche includenti i criteri etico-sociali nell'aggiudicazione dell'appalto e nelle condizioni di esecuzione del contratto.

1.4. - UNA SPINTA VERSO GLI APPALTI VERDI NELLA REGIONE DEL VENETO: IL POR FESR VENETO 2014-2020 (PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2014-2020).

Come già accennato sopra, la Strategia Europa 2020 mira a introdurre un modello di sviluppo "sostenibile", che tenga conto della globalizzazione delle relazioni economiche, del cambiamento climatico, della scarsità delle risorse ambientali e dell'approvvigionamento energetico, dell'evoluzione demografica, dei contrasti sociali, creando le condizioni per un diverso tipo di crescita socio-economica.

Nell'ambito della Regione del Veneto tale strategia ha trovato recentemente una sua prima attuazione con l'approvazione POR FESR Veneto 2014-2020 (Programma Operativo Regionale - Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale 2014-2020) da parte della Commissione Europea (rif. decisione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 1148 del 01/09/2015), che prevede le azioni strategiche proposte dalla Regione per la realizzazione degli obiettivi tematici stabiliti dal Regolamento UE n. 1303/2013.

In particolare, in materia di "sviluppo sostenibile", la Regione del Veneto ha definito la sua azione specifica per provvedere alle esigenze di protezione ambientale, di uso efficiente delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi, di resilienza alle catastrofi, di prevenzione e gestione dei rischi nella scelta delle operazioni.

Ad esempio, ai fini della prevenzione e della gestione dei rischi sismico e idrogeologico, temi che assumono particolare rilevanza in Veneto a causa della sua conformazione geomorfologica e per le condizioni insediative, si sono proposti interventi di messa in sicurezza e di gestione del territorio con approccio eco-sistemico, rafforzando i servizi e le opportunità occupazionali nelle aree interne e marginali, per garantire la presenza di popolazione in quei territori il cui abbandono ha innescato processi di degrado e dissesto, aggravati da cambiamenti climatici in atto.

Per il miglioramento della sicurezza, dell'efficientamento energetico e dell'attrattività e fruibilità degli ambienti scolastici, vengono finanziati con il fondo FESR interventi di sostituzione dei mezzi pubblici obsoleti, qualificazione degli edifici per l'efficientamento energetico (oltre che per la sicurezza, l'attrattività, l'innovatività,



l'accessibilità) e interventi di edilizia sociale e scolastica ecosostenibile. Tali tipologie di intervento contribuiscono alla mitigazione del cambiamento climatico, in linea con il "Piano Energetico Regionale".

Sempre nell'ottica dello "sviluppo sostenibile", la Regione si è dotata di un "Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera" (approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.57 del 11/11/2004), che contiene una fotografia della situazione, l'individuazione delle fonti di inquinamento e l'indicazione delle misure necessarie per la riduzione dell'inquinamento. Il Piano istituisce dei tavoli: il CIS (Comitato di Indirizzo e Sorveglianza), che ha la funzione di supervisionare l'attuazione dello stesso, di cui fa parte anche l'ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto) che relaziona sui dati; i TTZ (Tavoli Tecnici Zonali) provinciali, che analizzano e valutano la situazione e in cui sono poi decise le misure che i Sindaci dei vari Comuni adottano. L'ARPAV effettua un'attività di monitoraggio attraverso la rete di centraline sparse sul territorio, contribuisce all'elaborazione del Piano e valuta e riporta i valori i cui limiti sono indicati nelle norme statali e comunitarie (in ottemperanza della Direttiva 2008/50/CE) per i seguenti elementi: CO2 biossido di carbonio; Ossidi di azoto (NOX); CO monossido di carbonio; PM polveri sottili. La Regione del Veneto stanziava da anni finanziamenti ad hoc per rispondere a problemi quali il superamento dei limiti per le polveri sottili, avviando bandi per promuovere azioni di contrasto all'inquinamento e promuovendo accordi. Inoltre, nel 2007, la Regione ha aderito all'Accordo di Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria, che comprende le Regioni del Nord, l'Emilia, le Marche e la Puglia. Si ricorda, infine, l'INEMAR quale programma con cui sono rilevati i dati delle centraline o da altra fonte e acquisite stime da traffico, industria, riscaldamento e agricoltura.

Un altro ruolo rilevante è riconosciuto alla procedura di "Valutazione Ambientale Strategica" (VAS) che, avendo come obiettivo la valutazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente e il miglioramento della performance ambientale complessiva, garantisce un contributo fondamentale per un rafforzamento degli interventi finanziati nell'ottica della sostenibilità, anche integrando nei processi la valutazione degli impatti sulla biodiversità e sui cambiamenti climatici. Le attività di Valutazione ambientale sono sostenute e rafforzate dalla Rete delle Autorità Ambientali e della Programmazione, migliorando qualità e efficacia del confronto istituzionale e capacità di gestione dei processi, in un'ottica di semplificazione normativa, integrazione e miglioramento della qualità. I requisiti in materia ambientale sono integrati in tutte le aree di intervento (integrazione ambientale orizzontale). La rete nazionale (Rete Ambientale) è confermata e rafforzata al fine di assicurare una migliore applicazione della legislazione vigente in materia ambientale (VIA & VAS).

In questo ampio contesto dello "sviluppo sostenibile", si inseriscono anche gli "Appalti Verdi", al fine di incentivare il settore pubblico verso scelte di acquisto di beni e servizi, caratterizzati da una minore pericolosità per l'ambiente rispetto ad altri beni o servizi ad essi fungibili, in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE.

Il percorso intrapreso dalla Regione del Veneto verso gli "Appalti Verdi" ha avuto un suo primo riconoscimento ufficiale, dapprima con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2345 del 16 dicembre 2014, con la quale è stata approvata l'adesione della Regione del Veneto al Progetto: "*Promoting Green Public Procurement (GPP) in support of the 2020 goals - GPP2020*", Programma "*Intelligent Energy Europe 2007-2013*", finanziato dal Programma "*Intelligent Energy Europe 2007-2013*" e, successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 520 del 21 aprile 2015, con la quale sono state approvate "*Adozione di Linee Guida per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della Pubblica Amministrazione (Linee Guida per il Green Public Procurement), in attuazione del D.lgs 163/2006 art. 2 c. 2, art. 44, art. 68 c. 4 e del Piano d'Azione Nazionale per il GPP, approvato con Decreto interministeriale n. 135 del 11/4/2008 ed aggiornato con Decreto del 10/4/2013*".

2 - IL PIANO D'AZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO (PAR GPP).

Il presente documento costituisce il Piano d'Azione Triennale della Regione del Veneto per l'attuazione del GPP - di seguito denominato, per brevità, PAR GPP - che viene adottato in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 21/04/2015.

Con la suddetta deliberazione la Regione del Veneto:

1. ha adottato le "*Linee Guida per l'introduzione di criteri di sostenibilità ambientale negli acquisti della pubblica amministrazione (Linee Guida per il Green Public Procurement), in attuazione del D.lgs 163/2006 art. 2 c. 2, art. 44, art. 68 c. 4 e del Piano d'Azione Nazionale per il GPP approvato con decreto interministeriale n. 135 del 11/4/2008 ed aggiornato con Decreto del 10/4/2013*";
2. ha previsto l'adozione di un "Piano Regionale per il Green Public Procurement" ad uso delle Strutture Regionali, della Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (C.R.A.V.) e delle



- altre Stazioni Appaltanti del territorio (si veda il paragrafo 3 dell'Allegato alla suddetta Deliberazione);
3. ha dato mandato al Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC di porre in essere quanto necessario alla sua attuazione.

Il PAR GPP ha durata triennale, per gli anni 2016-2018, ed in questo arco di tempo si propone di:

- promuovere l'introduzione dei criteri di sostenibilità ambientale e sociale nelle procedure di acquisizione di beni e servizi;
- introdurre un sistema di monitoraggio degli acquisti, finalizzato alla verifica, con cadenza annuale, del raggiungimento degli obiettivi prefissati nel Piano;
- favorire le azioni di comunicazione dei contenuti del Piano, al fine di promuovere comportamenti di consumo eco-sostenibili presso gli uffici regionali e di stimolare lo scambio di buone pratiche verdi con gli altri enti pubblici del territorio.

Il presente Piano potrà essere oggetto di revisione annuale al fine di adeguare azioni ed interventi in modo mirato in relazione all'evoluzione dei criteri ecologici ed all'evolversi del Mercato di riferimento per determinate categorie di beni e servizi.

L'adozione del PAR GPP favorisce la razionalizzazione della spesa pubblica regionale, tramite la diffusione di una cultura attenta a contenere i consumi non necessari e a tener conto dei costi connessi all'utilizzo (es. energia o di materiali di consumo) e allo smaltimento del prodotto, al fine di effettuare scelte d'acquisto convenienti dal punto di vista economico-finanziario in un'ottica di medio-lungo periodo: questo è particolarmente vero quando nella procedura di appalto si adotta un approccio basato sul cosiddetto costo del ciclo di vita, che consente di valutare il miglior rapporto qualità/prezzo.

Inoltre il PAR GPP viene ad inserirsi in un contesto di centralizzazione di alcune tipologie di acquisto di beni e servizi standardizzati, a seguito della neo-costituenda "Centrale Regionale Acquisti della Regione del Veneto", in sigla "C.R.A.V", nella sua funzione di Soggetto Aggregatore della Regione del Veneto, istituita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2626 del 29/12/2014, che non solo porterà ad una riduzione dei costi di gestione delle procedure di acquisto, ma favorirà anche l'attuazione della politica del GPP.

Infatti, l'inserimento di criteri ecologici anche solo in un numero limitato di bandi di gara, e/o relativo a un ristretto numero di tipologie merceologiche, consentirà di avere una forte ricaduta, sia in termini di volume di acquisto, che di enti coinvolti, nell'acquisto e consumo di beni e servizi a ridotto impatto ambientale.

Il PAR GPP e l'attuazione delle azioni strategiche in esso previste costituiscono altresì un input per le amministrazioni pubbliche del territorio al fine di incrementare la sostenibilità ambientale dei propri acquisti, anche attraverso la creazione di una rete GPP tra gli Enti per lo scambio di informazioni e buone pratiche di acquisto.

Il PAR GPP è contraddistinto dal logo sotto riportato, che verrà inserito nella "home page" istituzionale della Regione del Veneto quale "punto di collegamento" diretto con le iniziative e le informazioni sul GPP.



3 – LA GESTIONE DEL PAR GPP E I SUOI REFERENTI.

Le azioni necessarie all'attuazione e gestione ordinaria del PAR GPP saranno coordinate da un "Comitato Guida", incaricato presso la "Sezione Affari Generali e FAS-FSC" della Regione del Veneto, cui è stato dato mandato alla realizzazione del Piano con la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 21/04/2015.

Il "Comitato Guida" avrà principalmente funzioni di coordinamento operativo e di impulso delle azioni di comunicazione del Piano e sarà composto dal Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC o suo delegato, da tre funzionari esperti nelle procedure di acquisto e da un collaboratore amministrativo.

Esso potrà avvalersi del supporto tecnico-scientifico delle altre Strutture Regionali impegnate, direttamente o indirettamente, in azioni di sostenibilità ambientale (ad esempio, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, quelle che si occupano di Programmazione Europea, Ambiente, Mobilità, Turismo, Agricoltura, Territorio, Energia, Lavori Pubblici, Istruzione etc.) per il tramite dell'istituzione di un "Gruppo di Lavoro Intersectoriale", presieduto dal Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC o suo delegato, e composto dai referenti delle predette Strutture.

Ai componenti del "Comitato Guida" e del "Gruppo di lavoro intersectoriale", non spetterà alcun compenso.

Il "Comitato Guida" del PAR GPP, in particolare, si occuperà di:

- cura e presidio della pagina INTERNET dedicata al PAR GPP, che sarà accessibile sia da parte delle Stazioni Appaltanti che degli operatori economici: alla pagina del PAR GPP si accederà attraverso apposito link predisposto nella "home page" della pagina INTERNET regionale e conterrà tutte le iniziative sul GPP;
- diffusione di newsletter per comunicare le buone pratiche verdi da seguire e tutte le informazioni necessarie a sensibilizzare i vari operatori pubblici e privati verso comportamenti eco-sostenibili;
- implementazione di un "help desk" aperto alle Stazioni Appaltanti con compiti di fornire pareri e chiarimenti in materia di GPP;
- organizzazione di eventi di comunicazione, a livello regionale, per divulgare gli obiettivi del PAR GPP;
- promozione di workshop di approfondimento tematico inerenti i settori prioritari di intervento e le categorie oggetto di individuazione dei "criteri ambientali minimi";
- promozione di iniziative di valorizzazione dei prodotti e dei fornitori "sostenibili", presenti sul mercato e per lo scambio delle migliori pratiche verdi tra gli enti interessati.

Il "Gruppo di Lavoro Intersectoriale" avrà funzioni di studio ed elaborazione di proposte operative per l'attuazione del GPP, consistenti in:

- ricognizione della normativa vigente in tema di criteri ambientali;
- formulazione di proposte di studio e approfondimento sul ciclo di vita dei prodotti, sull'utilizzo di etichette ambientali di filiera ecc.;
- individuazione di incentivi esistenti e proposta di nuovi per diffondere e incentivare l'uso delle buone prassi sul tema ambientale;
- formulazione di proposte di integrazione del PAR GPP;
- programmazione annuale delle iniziative di aggiornamento del PAR GPP.

4 - L'OBIETTIVO PER IL TRIENNIO 2016-2018: STRUMENTI DI LAVORO.

La citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 21/04/2015 ha previsto di raggiungere, attraverso l'attuazione del Piano Regionale per il Green Public Procurement, una percentuale degli acquisti "verdi" pari ad almeno il 50% sul totale degli acquisti regionali, misurata in termini di numero delle procedure di affidamento.

Per il raggiungimento del suddetto "macro-obiettivo", il presente Piano prevede la sua declinazione in due "sotto-obiettivi", rispettivamente, di medio termine (per gli anni 2016/2017) e di lungo termine (per l'anno 2018 e successivi aggiornamenti annuali), come di seguito indicati:



ALLEGATO A DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

pag. 10 di 45

- per gli anni 2016/2017, il raggiungimento del 50% delle procedure di acquisto “verdi” messe in atto dalla Regione del Veneto, rispetto al totale delle procedure di affidamento, nelle categorie merceologiche indicate all’Obiettivo n. 4 della Tabella sotto riportata;
- per l’anno 2018 (e successivi aggiornamenti annuali), il raggiungimento del 50% delle procedure di acquisto “verdi” messe in atto sia dalla Regione del Veneto, sia dagli Enti Regionali, nelle categorie merceologiche che verranno individuate in sede di aggiornamento annuale del PAR GPP (il quale verrà approvato con Deliberazione della Giunta Regionale).

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi verrà misurato monitorando il numero delle procedure di affidamento in cui sono stati applicati criteri di eco-sostenibilità; in particolare, verrà monitorato anche il dato relativo all’importo di aggiudicazione e quello relativo alla percentuale di criteri “verdi” inseriti nella singola procedura (si vedano, a tal proposito, le Schede di rilevazione n. 4 e n. 5 del Paragrafo 5 dedicato al “Monitoraggio del Piano Regionale per l’attuazione del GPP”): dall’elaborazione di questi dati si potrà misurare l’impatto ambientale, non solo in termini di numero delle procedure “verdi” messe in atto, ma anche in termini di rilevanza economica delle suddette procedure rispetto al totale della spesa regionale per gli acquisti di beni e servizi.

È evidente che per raggiungere siffatti obiettivi è necessario agire sulle modalità di programmazione delle risorse, di acquisto e consumo di beni e servizi e di organizzazione del lavoro: il che implica un atteggiamento collaborativo di tutti gli attori coinvolti, che saranno chiamati a integrare le proprie competenze in materia ambientale.

Sarà compito del Comitato Guida GPP promuovere tale collaborazione attraverso la proposizione di modalità organizzative e operative che agevolino il cambiamento del “modus operandi” quotidiano degli uffici addetti agli acquisti di beni e servizi.

Di seguito si evidenziano gli obiettivi generali di medio e lungo termine che il PAR GPP si propone di realizzare nell’arco del suo triennio di validità, con relative azioni e indicatori. Si precisa che i valori target saranno definiti annualmente su proposta del Comitato Guida e che il primo anno sarà utilizzato per acquisire informazioni e dati sui quali costruire un target che la Giunta Regionale definirà di anno in anno, anche a seguito degli esiti dell’attività di monitoraggio del Piano.

OBIETTIVI DI MEDIO TERMINE (2016-2017)			
N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI
1.	Formazione sul GPP.	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione di newsletter periodiche. • Azioni di formazione e laboratori tecnici. 	n. newsletter. n. seminari informativi. n. laboratori tecnici.
2.	Promozione del consumo responsabile presso gli uffici regionali.	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta differenziata interna. Dotazione di distributori automatici di prodotti del commercio equo solidale.	n. compattatori installati per la raccolta differenziata dei prodotti della ristorazione automatica. n. apparecchiature installate presso le Strutture Regionali.
3.	Valorizzazione delle buone pratiche verdi attuate dalla Regione del Veneto.	Creazione di una pagina internet dedicata al PAR GPP nella home-page della Regione del Veneto.	n. buone pratiche verdi pubblicate sul sito.



ALLEGATO A DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

pag. 11 di 45

4.	<p>Inserimento di criteri ecologici nei bandi di gara indetti dalle Strutture Regionali per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arredi per uffici; - carta; - materiale vario di cancelleria; - materiali di consumo per elettronica e attrezzature informatiche; - materiale igienico (carta igienica, rotoli di carta); - vestiario e calzature; - trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile). 	Implementazione di un "Help desk" per informazioni e assistenza sui bandi verdi.	% bandi verdi attivati.
OBIETTIVI DI LUNGO TERMINE (2018)			
N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	AZIONI	INDICATORI
5.	<p>Inserimento di criteri ecologici nei bandi realizzati dalle Strutture Regionali e dagli Enti Regionali, per l'acquisizione di altri beni e servizi, per i quali sono applicabili i CAM approvati dal Ministero dell'Ambiente o altri criteri di eco-sostenibilità.</p> <p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ristorazione (servizio mensa e forniture alimentari); - servizi energetici (illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli edifici, illuminazione pubblica e segnaletica luminosa); - servizi di gestione degli edifici (servizi di pulizia e materiali per l'igiene); - turismo; - servizi di facchinaggio e trasloco; - servizi di manutenzione impianti. 	Azioni di formazione tecnica specifica.	% bandi verdi attivati.
6.	Valorizzazione delle buone pratiche verdi messe in atto dai vari Enti del territorio.	Scambio della buone pratiche verdi tra gli Enti del territorio.	n. buone pratiche verdi acquisite e divulgate.
7.	Inserimento di criteri ambientali negli acquisti di beni e servizi attuati dagli Enti Locali con l'utilizzo di fondi regionali.	Inserimento di criteri GPP nei bando di finanziamento.	n. bandi di finanziamento verdi.



5 - IL MONITORAGGIO DEL PIANO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DEL GPP.

Il PAR GPP prevede l'implementazione di un sistema di monitoraggio allo scopo di valutare lo stato di avanzamento del Piano in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, attraverso lo sviluppo di strumenti ed indicatori per:

- misurare i livelli quantitativi di GPP (numero e valore degli appalti pubblici "verdi" rispetto al numero e al valore complessivo degli appalti pubblici) realizzati negli acquisti di beni e servizi dalle Strutture Regionali e dagli altri enti coinvolti nel monitoraggio, attraverso l'utilizzo di un'apposita scheda di monitoraggio e la condivisione dei dati.
- rilevare le esigenze di informazione e/o formazione in materia di GPP, al fine di fornire strumenti utili.

Le schede di rilevamento dei dati e la relativa metodologia di elaborazione si basano su una pratica già sperimentata per il monitoraggio e la verifica del conseguimento degli obiettivi per la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008, della Sezione Affari Generali e FAS-FSC.

Esse avranno ad oggetto:

- la rilevazione del numero e della tipologia di buone pratiche verdi messe in atto dalla Regione del Veneto ed, eventualmente, dagli altri Enti pubblici del territorio (la raccolta dei dati potrà riguardare sia le procedure di acquisto "verdi" messe in atto, sia i comportamenti adottati all'interno degli uffici per favorire il risparmio energetico e l'uso razionale delle risorse);
- la rilevazione dell'ammontare della spesa in beni e servizi a basso impatto ambientale per categoria merceologica e nel complesso, al fine di monitorare la percentuale di acquisti verdi sul totale, le informazioni di dettaglio sulla percentuale di acquisti verdi per categoria merceologica consentiranno di identificare quelle aree in cui è prioritario investire, sia in termini di formazione, sia in termini di analisi e sperimentazione;
- il monitoraggio della partecipazione dei vari soggetti interessati alla formazione sul GPP, anche al fine di rilevare nuove esigenze formative;
- il monitoraggio della partecipazione dei vari Enti pubblici del territorio alle iniziative di GPP, al fine di monitorare lo sviluppo di una rete interregionale sul GPP.

5.1 SCHEDE DI MONITORAGGIO PER IL GPP

Le schede di monitoraggio vengono adattate alle esigenze di ciascuna degli obiettivi previsti dal Piano, in modo da consentire di rilevare i dati necessari alla verifica del raggiungimento, secondo indicatori ivi definiti, dal target prefissato annualmente.

Obiettivo n. 1 – Formazione sul GPP: Scheda di rilevazione 1

Titolo/argomento principale Newsletter GPP	Mese/anno pubblicazione	Numero di soggetti a cui viene inviata
Titolo/argomento seminario informativo realizzato	Mese/anno	Numero di partecipanti



ALLEGATO A DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

pag. 13 di 45

**Obiettivo n. 2 – Promozione del consumo responsabile presso gli uffici regionali:
 Scheda di rilevazione 2**

Settore/Sede/indirizzo	Anno	Numero eco-compattatori installati
Settore/Sede/indirizzo	Anno	Numero distributori prodotti equo-solidali installati

**Obiettivo n. 3 – Valorizzazione delle buone pratiche verdi attuate dalla Regione del Veneto:
 Scheda di rilevazione 3**

Titolo/argomento buona pratica verde	Mese/anno di pubblicazione nella homepage

**Obiettivo n. 4 – Inserimento di criteri eco-sostenibili nelle procedure di affidamento indette dalla Regione del Veneto nelle seguenti categorie merceologiche:
 Scheda di rilevazione 4**

Categoria merceologica	Oggetto gara	Tipo di procedura	CIG	Data di aggiudicazione	Importo aggiudicato	Gara verde si/no	Introduzion e dei CAM	Introduzione criteri premianti e relativa %
arredi per uffici								
carta								
materiale vario di cancelleria								
materiali di consumo per elettronica e attrezzature informatiche								
materiale igienico (carta igienica, rotoli di carta)								
vestiario e calzature								
trasporti (mezzi e servizi di trasporto, Sistemi di mobilità sostenibile)								



Obiettivo n. 5 – Inserimento di criteri eco-sostenibili nelle procedure di acquisto di beni e servizi indette dalla Regione del Veneto e dagli Enti Regionali.

Scheda di rilevazione 5

Categoria merceologica	Oggetto gara	Tipo di procedura	CIG	Data di aggiudicazione	Importo aggiudicato	Gara verde si/no	Introduzione e dei CAM	Introduzione criteri premianti e relativa %

Obiettivo n. 6 – Valorizzazione delle buone pratiche degli Enti pubblici del territorio:
Scheda di rilevazione 6

Titolo/argomento buona pratica verde	Mese/anno di acquisizione/scambio	Stazione appaltante con cui è avvenuto lo scambio

Obiettivo n. 7 – Inserimento di criteri ambientali negli acquisti attuati da Enti Locali con l'utilizzo di fondi regionali:

Scheda di rilevazione 7

Origine dei fondi	Struttura referente	Mese/anno di pubblicazione del bando	Inserimento di criteri ambientali (si/no)
FEASR			
FESR			
FSE			
FSC			
Altro (legge regionale, etc.)			

5.2 ELABORAZIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 21/04/2015 ha previsto di raggiungere, attraverso l'attuazione del Piano Regionale per il Green Public Procurement, una percentuale degli acquisti verdi pari ad almeno il 50% sul totale degli acquisti regionali.

Al fine di disporre di un quadro d'insieme leggibile ed utilizzabile per disporre eventuali strumenti correttivi, i dati del monitoraggio, raccolti a cadenza semestrale/annuale, saranno elaborati e presentati in un Report di monitoraggio annuale riepilogativo.

6 - LE AZIONI DI FORMAZIONE.

Il PAR GPP prevede la realizzazione di campagne di comunicazione e di attività formative in materia di Green Public Procurement.

Per raggiungere gli obiettivi del GPP, infatti, è indispensabile mettere in atto azioni di formazione sul GPP rivolte, innanzitutto, agli Amministratori ed ai Responsabili delle varie Strutture Regionali interessate, ma anche agli altri Enti Pubblici del territorio ed al Mercato degli operatori economici.

Il progetto di formazione avrà, quindi, come primo obiettivo, quello di garantire che gli Amministratori comprendano il ruolo del GPP per lo sviluppo sostenibile; che i Responsabili degli acquisti, nei vari settori, acquisiscano le conoscenze specifiche necessarie, al fine di modificare le procedure in senso ambientale; che i



fruttori di servizi e tutto il personale sia sensibilizzato al corretto utilizzo dei beni/servizi ad impatto ambientale ridotto.

A tal fine, si prevedono due tipologie di azioni sulla formazione: azioni di carattere generale ed azioni di carattere specifico e tecnico.

6.1 – AZIONI DI CARATTERE GENERALE.

Le azioni di carattere generale hanno come obiettivo quello di diffondere le conoscenze necessarie per promuovere l'applicazione dei criteri ambientali e sociali nelle procedure di acquisto di beni e servizi al fine di contribuire, attraverso gli appalti pubblici, ad uno sviluppo sostenibile del mercato.

I temi trattati riguarderanno pertanto: il quadro normativo del GPP, la politica integrata di prodotto e i suoi strumenti, le strategie europee e nazionali, la natura e gli obiettivi del GPP, le strategie sull'utilizzo del GPP e l'individuazione e/o istituzione di eventuali incentivi economici.

I destinatari di tali azioni sono gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari della Regione del Veneto e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

Gli strumenti che verranno utilizzati saranno di tre tipi:

- di carattere informativo-periodico: mediante la distribuzione di "newsletter" periodiche alle amministrazioni e/o ai funzionari e responsabili degli acquisti, iscritti alla mailing list della Regione del Veneto;
- di formazione base (con utilizzo di piattaforma di "e-learning" da remoto)
- di organizzazione di eventi annuali di aggiornamento.

6.2 – AZIONI DI CARATTERE SPECIFICO-TECNICO.

Le Azioni di carattere specifico-tecnico consisteranno in laboratori tecnici in cui approfondire aspetti specialistici e analizzare i risvolti pratici degli acquisti sostenibili, al fine di acquisire "strumenti operativi" per attuare il GPP, anche attraverso simulazioni in aula, approcci di accompagnamento sul lavoro, interazione con esperti di settore, anche di altre Amministrazioni.

Tali laboratori tecnici potranno essere organizzati in forma "modulare" e costituiranno un percorso guidato che consentirà di attuare quanto prescritto dal GPP.

I destinatari sono gli Amministratori, i Dirigenti e i Funzionari della Regione del Veneto e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate; ma potranno essere coinvolti, nell'ambito di tavoli tecnici o laboratori misti, anche operatori economici privati.

Gli strumenti che potranno essere utilizzati sono:

- help desk per la redazione dei documenti di gara impostati sui contenuti normativi e tecnici afferenti il GPP;
- tavoli tecnici interdisciplinari, a composizione variabile, tra le varie Strutture regionali e non, interessate a seconda delle tematiche ambientali trattate e/o dei progetti da realizzare;
- organizzazione di iniziative di "Benchmarking green" con gli enti locali o altri enti pubblici per lo scambio di pratiche verdi sperimentate nel proprio ambito di intervento;
- "consultazioni preliminari di mercato" con gli operatori economici che impiegano "tecnologie verdi" (anche in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 40 della nuova Direttiva 2014/24/UE, che favorisce le "consultazioni preliminari di mercato").



ALLEGATO A).**I CRITERI AMBIENTALI E SOCIALI PER DEFINIRE UN APPALTO VERDE E SOSTENIBILE.***1. - I CRITERI AMBIENTALI NELLE SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPALTO.*

Nella formulazione delle specifiche tecniche contenenti criteri ambientali le amministrazioni aggiudicatrici devono, innanzitutto, assicurarsi che esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto, che rispettino i principi generali di trasparenza, di non discriminazione, e di uguaglianza, che siano oggettivamente quantificabili e che venga accettata ogni forma appropriata di prova di conformità.

L'individuazione dei criteri ecologici può essere fatta conducendo un'analisi del ciclo di vita ad hoc su un tipo di prodotto o servizio in maniera tale da definire i criteri ecologici che il prodotto/ servizio deve rispettare, oppure utilizzando le informazioni già esistenti su un tipo di prodotto/ servizio, ovvero verificando quali criteri ecologici un determinato prodotto/ servizio deve rispettare per ottenere un'etichetta di qualità ecologica.

Le stazioni appaltanti possono precisare che i prodotti o servizi muniti di eco-etichettatura² sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'onori; devono, però, accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di conformità di un organismo accreditato per tale funzione.

A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, infatti, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica, che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, a condizione che siano accompagnati dall'espressione «o equivalente».

E' evidente che per quelle categorie merceologiche per le quali sono stati introdotti i CAM, sarà più facile definire specifiche tecniche verdi (sia come criteri obbligatori, sia come criteri premianti).

Si ritiene utile riportare di seguito alcuni esempi di specifiche tecniche ambientali, sia obbligatorie che premianti, a seconda delle tipologie di prodotto.

- **Fornitura di arredi.**

² I requisiti per l'etichettatura devono essere elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche. Le eco-etichettature devono essere adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali. Le norme della serie ISO 14020 hanno l'obiettivo di stabilire regole comuni nel campo delle etichette e dichiarazioni ambientali, per evitare fenomeni di distorsione della libera concorrenza e di impedimento alla circolazione delle merci.

Le ISO 14020 riconoscono 3 tipi di etichette e dichiarazioni ambientali:

- Etichette ambientali di tipo I (ISO 14024), basate su un set di criteri ambientali che sono stati individuati come rilevanti. L'etichetta ambientale è rilasciata solo a prodotti che superano certi requisiti minimi, ovvero impongono determinati criteri ambientali e prestazionali (vedi ECOLABEL ed etichette "nazionali").
- Etichette ambientali di tipo II o Autodichiarazioni ambientali (ISO 14021): per esse non è prevista la certificazione di un organismo indipendente, né una soglia minima di accettabilità. Il fabbricante dichiara gli aspetti ambientali del proprio prodotto che ritiene utile mettere in evidenza.
- Etichette ambientali di tipo III (ISO 14025), forniscono dati quantitativi sul profilo ambientale di un prodotto, calcolato secondo le procedure di LCA (Life Cycle Assessment), così come codificate dal corpo di norme ISO 14040. È necessaria la verifica di un organismo indipendente. Per tali etichette non è richiesto il superamento di una soglia minima di accettabilità, ma il rispetto di un formato nella comunicazione dei dati che faciliti il confronto tra prodotti diversi.



Tra le specifiche tecniche della fornitura di arredi si possono prevedere come criteri minimi obbligatori:

- l'uso di legname certificato come proveniente da foreste correttamente gestite, con i documenti che certificano il rispetto del protocollo del certificato FSC o PEFC o gli elementi identificativi della documentazione equivalente;
- l'uso di vernici a base acquosa o ad indurimento a raggi UV e/o di vernici e colle che non contengano solventi organici; laddove non sia evitabile l'uso di solventi organici, la dimostrazione da parte del produttore di avere in funzione un piano di riciclaggio delle vernici e delle colle;
- la garanzia di disassemblaggio del prodotto al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici; in particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili; l'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio;
- contrassegno delle parti di plastica di peso ≥ 50 g, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche";
- uso di materiali a basso contenuto di formaldeide libera che rispettino le caratteristiche previste per la classe E1 ai sensi delle norme DIN -EN120 e UNI EN 717-2;

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri verdi premianti possono riguardare, ad esempio:

- prodotti di arredo in legno derivanti da gestione sostenibile delle foreste per oltre il 70%;
- prodotti di arredo in legno costituiti da materiale riciclato per oltre del 70%;
- possesso della certificazione "CATAS CQA-Formaldehide 4 stars" per le emissioni di formaldeide o attestazioni equivalenti, emessi da enti accreditati;
- prodotti di arredo con contenuto di "Composti Organici Volatili (COV)" nelle vernici inferiore al limite del 60% in peso; e con contenuto di Composti Organici Volatili (COV) nelle vernici utilizzate nei prodotti forniti dal fabbricante inferiore al limite del 5% in peso; ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerente dovrà dimostrare di possedere, per ciascuno dei prodotti vernicianti, il rapporto di prova emesso secondo le norme tecniche UNI EN ISO 11890-1:2008 o UNI EN ISO 11890-2:2007 o altro metodo di prova equivalente; tale documentazione comprovante il possesso del requisito dovrà essere rilasciata da un laboratorio accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC17025; il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (Tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità;
- l'uso schiume poliuretatiche che rispettino l'etichettatura CERTIPUR, per le sedute imbottite.

- **Materiale igienico-sanitario.**

Tra le specifiche tecniche della fornitura si possono prevedere come criteri minimi obbligatori:

- il possesso del marchio ECOLABEL EUROPEO per la carta igienica interfogliata e per le salviette asciugamani o, in alternativa, le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti;
- contenitori in plastica riciclata per il sapone che deve essere composto con materie prime di origine naturale vegetale ottenute da fonti rinnovabili.

Tra i criteri premianti potrebbero essere valutati:

- modalità di consegna del materiale in modo tale da ridurre il numero di km percorsi con conseguente diminuzione dell'impatto del trasporto sull'ambiente.

- **Tessili.**

Tra le specifiche tecniche della fornitura si possono prevedere come criteri minimi obbligatori:

- il possesso del marchio ECOLABEL EUROPEO o certificazioni equivalenti per almeno il 50% dei prodotti tessili offerti.

Tra i criteri premianti potrebbero essere valutati:



- il possesso del marchio ECOLABEL EUROPEO o certificazioni equivalenti per almeno l'80% dei prodotti tessili offerti.
- contenuto del materiale tessile di almeno il 30% in peso di fibre riciclate;
- contenuto del materiale tessile di almeno il 50% di fibre naturali da agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento CE n. 834/2007 e CE n. 889/2008.

- **Apparecchiature elettriche ed elettroniche per uffici.**

Come già evidenziato al parte relativa all' "ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE SULL'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO (LIFE CYCLE ASSESSMENT – LCA)", per questa tipologia di prodotti il parametro ambientale più rilevante è legato al consumo di energia.

Attualmente, la quasi totalità dei produttori realizza apparecchi informatici in grado di entrare in risparmio energetico dopo un breve periodo di inutilizzo. I consumi energetici delle apparecchiature in modalità "sleep mode" e "off mode" sono senz'altro importanti, e devono essere da tenuti in considerazione. Tuttavia i maggiori consumi energetici avvengono quando le apparecchiature vengono usate per la loro funzione principale (ovvero quando il computer esegue dei programmi), ed è quindi intervenendo su questa fase che si possono ottenere i risparmi più consistenti. Il consumo è direttamente correlato alle prestazioni offerte dal prodotto: ad esempio, su una stampante è da tenere in considerazione il numero di copie che questa è in grado di stampare in un minuto.

Per i computer, il consumo energetico durante l'utilizzo può variare molto da un modello all'altro, anche quando offrono prestazioni comparabili. Il consumo dipende direttamente dal tipo di hardware utilizzato ed in particolare dal sistema di alimentazione, dalla velocità del processore e dalla presenza o meno della scheda grafica (quando è integrata nella scheda madre i consumi sono minori). Inoltre i consumi dipendono dai programmi che si usano ovvero da quanto si sfruttano le risorse del computer e dei suoi componenti. I programmi di grafica e per la gestione dei file multimediali sono quelli che richiedono in maggiore impiego del processore, rispetto a programmi con la videoscrittura o la semplice navigazione nel web.

Dato il numero elevato di variabili che devono essere considerate, non è facile tenere conto del consumo energetico in fase d'utilizzo per selezionare una fornitura con caratteristiche ambientali.

La prima cosa da fare è definire con precisione le performance che devono avere i computer in base al loro effettivo utilizzo.

Nel caso di computer destinato per un tipico uso "Office" è possibile definire uno standard di base, ossia considerare il consumo medio in un determinato arco di un tempo (es. 10 minuti) dopo l'accensione, con una dotazione identica per tutti i modelli e lo stesso sistema operativo. Sui risultati così ottenuti può essere assegnato un punteggio per la valutazione: ad esempio si può immaginare di fissare un limite di consumo oltre il quale il prodotto non sia più ritenuto rispondente alle esigenze della stazione appaltante.

Si segnala che i criteri più recenti dell'Energy Star (2005 e 2006) non si limitano a considerare i consumi nelle modalità "sleep" e "off", ma includono anche le fasi di funzionamento vero e proprio delle apparecchiature.

Quindi tra le specifiche tecniche per l'acquisto di computer a basso impatto ambientale (o stampanti, attrezzature multifunzione, ecc..) si possono richiedere come criteri ambientali minimi:

- il rispetto degli ultimi standard Energy Star per quanto riguarda la performance energetica, disponibili su www.energystar.gov, o standard equivalenti. L'etichetta Energy Star sarà accettata come prova di conformità, come pure lo sarà una documentazione tecnica (risultati di test, attestazioni, ecc.) fornita da organismo indipendente, legalmente riconosciuto, che dimostri la conformità del prodotto ai criteri del marchio.

Quale criterio premiante sul "consumo energetico", si propone di seguito un metodo per l'attribuzione del relativo punteggio, legato alle emissioni di CO2 (su base annua), alternativo a quello indicato al punto 7.3.1 dei criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio, di cui al Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2013.



ALLEGATO A DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

pag. 19 di 45

Si supponga per tale criterio un fattore ponderale pari a 5.

<i>Apparecchiatura offerta A</i>	<i>Apparecchiatura offerta B</i>	<i>Apparecchiatura offerta C</i>
TEC 7,50	TEC 5,0	TEC 8,0
Kg. 214,50/anno di Co2	Kg. 143,00/anno di Co2	Kg 228,80/anno di Co2

Attribuzione punteggio: <u>valore CO2 più basso</u> da cui OFFERTA A: punti 3,33333
valore CO2 apparecchiatura offerta OFFERTA B: punti 5,00000
OFFERTA C: punti 3,12500

La predetta formula consente di "premiare" l'apparecchiatura più efficiente dal punto di vista energetico con il massimo punteggio attribuibile e di assegnare un punteggio proporzionale a tutte le altre apparecchiature in base allo "scarto" di efficienza rispetto all'apparecchiatura migliore.

Si supponga, a titolo esemplificativo, che un'amministrazione aggiudicatrice indica una procedura di affidamento per il noleggio quadriennale di n. 400 dispositivi multifunzione, di cui n. 200 bianco/nero e n. 200 colori, per far fronte alle necessità di fotocopiatura, stampa, scansione e fax.

Le apparecchiature per ufficio sono responsabili del 20-40% dei consumi energetici totali del settore terziario. Le fotocopiatrici e le stampanti (assieme a computer e monitor) sono gli apparecchi a più elevato consumo energetico in ogni ufficio. Considerato che il potenziale risparmio energetico (stimato intorno al 50%) si può realizzare attraverso l'acquisto o il noleggio di apparecchiature energeticamente efficienti, unitamente ad un corretto uso degli apparecchi da parte degli utenti, nel caso di fotocopiatrici, stampanti, fax e scanner, un significativo risparmio energetico può essere conseguito prevedendo l'utilizzo di dispositivi multifunzione anziché singoli apparecchi.

I dispositivi multifunzione sono infatti apparecchiature in grado di svolgere le funzioni essenziali di copiatura, stampa, scannerizzazione o gestione di fax. Una stampante (o fax) singola utilizza generalmente meno energia di un dispositivo multifunzione con le stesse prestazioni, ma un apparecchio multifunzione utilizza meno della metà dell'energia che verrebbe consumata globalmente da una stampante, un fax e una fotocopiatrice separati.

Questa regola generale si applica non solo alle macchine cosiddette "tutto in uno" di piccole dimensioni per un uso domestico o nei piccoli uffici, ma anche per apparecchi con prestazioni maggiori per i grandi uffici.

Per le motivazioni sopra indicate risulta opportuno e conveniente procedere a soddisfare le necessità di fotocopiatura, stampa, scansione e fax dell'amministrazione mediante l'utilizzo di dispositivi multifunzione anziché singole apparecchiature.

Si propone di seguito, un foglio di calcolo excel su come determinare i costi energetici e le emissioni di CO2, con riferimento ai n. 400 dispositivi previsti, sia su base annua che per l'intero ciclo di vita (4 anni). Tale esempio può essere applicato a qualsiasi apparecchiatura elettrica in funzione del valore di TEC/week rilevabile dalla scheda tecnica del prodotto.



DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

ALLEGATO A

pag. 20 di 45

ESEMPIO SU COME DETERMINARE LE EMISSIONI DI CO2 E I COSTI DEL CONSUMO DI ENERGIA

Noleggio (o acquisto) di n. 400 apparecchiature multifunzione, di cui n. 200 bianco/nero e n. 200 colori, entrambe con velocità di stampa di 60 pagine minuto.

In base al valore del TEC/week di ciascuna apparecchiatura offerta è possibile determinare, con buona approssimazione, sia i consumi energetici e i relativi costi (aspetto economico relativo al ciclo di vita dei prodotti,) che i dati correlati alle emissioni di CO2 (impatto ambientale)

Per il calcolo si è considerato un costo di € 0,20 per Kwh, un valore pari a Kg. 0,55 di CO2 per Kwh (fonte: Autorità per l'Energia) e una durata contrattuale di 4 anni per il noleggio.

L'offerta A prevede un TEC/week di 3,40 Kwh per il bianco/nero e di 4,00 Kwh per il colore.

L'offerta B prevede un TEC/week di 4,00 per il bianco/nero e di 5,30 per il colore.

APPARECCHIATURA OFFERTA A)

Modello	Valore soglia TEC	Valore TEC disp. offerto	VALORI PER ANNO CONTRATTUALE				VALORI INTERA DURATA CONTRATTUALE (4 anni)			
			consumo/macch. in Kwh	consumo complessivo	costo totale (1Kwh =€ 0,20)	emissioni totali Co2 1Kwh = Kg 0,55	consumo/macch. in Kwh	consumo complessivo	costo totale (1Kwh =€ 0,20)	emissioni Co2 1Kwh = kg. 0,55
xx BN	10,20	3,40	176,80	35.360,00	7.072,00	19.448,00	707,20	141.440,00	28.288,00	77.792,00
xz COLORE	14,00	4,00	208,00	41.600,00	8.320,00	22.880,00	832,00	166.400,00	33.280,00	91.520,00
				76.960,00	15.392,00	42.328,00		307.840,00	61.568,00	169.312,00

APPARECCHIATURA OFFERTA B)

Modello	Valore soglia TEC	Valore TEC disp. offerto	VALORI PER ANNO CONTRATTUALE				VALORI INTERA DURATA CONTRATTUALE (4 anni)			
			consumo/macch. in Kwh	consumo complessivo	costo totale (1Kwh =€ 0,20)	emissioni totali Co2 1Kwh = Kg 0,55	consumo/macch. in Kwh	consumo complessivo	costo totale (1Kwh =€ 0,20)	emissioni Co2 1Kwh = kg. 0,55
yy BN	10,20	4,00	208,00	41.600,00	8.320,00	22.880,00	832,00	166.400,00	33.280,00	91.520,00
yz COLORE	14,00	5,30	275,60	55.120,00	11.024,00	30.316,00	1.102,40	220.480,00	44.096,00	121.264,00
				96.720,00	19.344,00	53.196,00		386.880,00	77.376,00	212.784,00

L'apparecchiatura di cui all'Offerta A) è preferibile all'apparecchiatura di cui all'Offerta B), in quanto più efficiente:

Base annua Ciclo di vita

20



DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015**ALLEGATO A**

pag. 21 di 45

sia per l'impatto ambientale (riduzione dell'emissione di Co2):			
	Kg	10.868,00	43.472,00
sia per l'aspetto economico (riduzione dei costi sulla bolletta elettrica):			
	Euro	3.952,00	15.808,00

21



2. - *I CRITERI AMBIENTALI NELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.*

I criteri ambientali nelle condizioni di esecuzione del contratto possono riguardare, ad esempio:

- le modalità di consegna ed imballaggio delle merci;
- la formazione del personale sull'uso ambientale del prodotto/servizio;
- le modalità di smaltimento e/o di recupero dei prodotti e/o degli imballaggi;
- le modalità di trasporto del materiale;
- le modalità sulle dosi d'impiego del prodotto, onde evitare sprechi;
- la riduzione dei consumi energetici ed idrici nell'esecuzione di un servizio.

Si riportano, di seguito, alcuni esempi di clausole contrattuali "verdi" a seconda della tipologia di prodotto/servizio.

- **Servizio di pulizia per gli uffici pubblici:**

Articolo..... - Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti.

Al fine di monitorare l'impatto ambientale dei prodotti utilizzati, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'Appaltatore un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di igiene, disinfezione e detergenza durante il periodo di riferimento, indicando, per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto e quantità di prodotto utilizzata.

Articolo..... - Trattamento e gestione degli imballaggi.

*L'Appaltatore deve garantire il corretto smaltimento e riciclaggio di tutti gli imballaggi e contenitori dei prodotti utilizzati rispettando la normativa vigente in materia di riciclaggio differenziato per imballi in plastica dei prodotti chimici, imballi in cartone, pallets, etc..
La Stazione Appaltante si riserva, in sede di avvio dell'esecuzione del servizio e di verifica di conformità intermedia (art. art. 313, commi 2 e 3 e art. 317 DPR n. 207/2010) di accertare il rispetto da parte dell'Appaltatore delle misure adottate per la riduzione dei rifiuti prodotti e per il corretto smaltimento dei medesimi, come indicati nell'Offerta Tecnica.*

Articolo..... - Sistemi finalizzati al minor consumo di prodotti.

L'Appaltatore deve garantire il minor consumo di prodotti chimici in tutti le fasi di processo che ne comportino l'utilizzo, nel rispetto delle specifiche schede tecniche. Tale aspetto deve prevedere l'utilizzo di adeguati sistemi e/o dispositivi di dosaggio. Dovranno, altresì, essere rese disponibili procedure/istruzioni che garantiscano il loro corretto uso e funzionamento per tutta la durata dell'appalto. Tutti i prodotti che necessitano di diluizione devono essere preparati all'inizio di ogni turno, utilizzando modalità che riducano al minimo la possibilità di errore da parte dell'operatore e, ove applicabile, tracciabili al fine del loro monitoraggio.

- **Fornitura di arredi:**

Articolo..... - Disponibilità delle parti di ricambio.

*Al fine di garantire l'allungamento del ciclo di vita del prodotto, l'Appaltatore deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del bene mobile, che ne assicurino la funzionalità per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto.
Le parti di ricambio devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, anche se non devono essere necessariamente identiche al componente da sostituire.*

Articolo..... - Verifica di conformità della fornitura.

A completamento della fornitura, posizionamento, montaggio e posa in opera degli arredi verrà effettuata, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, con sopralluogo in contraddittorio, la verifica della corrispondenza al Capitolato di gara di quanto offerto. Qualora in sede di verifica fossero rilevati difetti o carenze nell'allestimento, o difformità negli arredi rispetto a quanto aggiudicato



(incluso l'utilizzo di materiale difforme da quanto concordato o non conforme ai criteri ecologici dichiarati), il fornitore dovrà provvedere a propria cura e spese a rimuovere entro 15 giorni tutte le deficienze accertate e documentate o a sostituire gli arredi difformi.

- **Apparecchiature elettroniche**

Articolo...: - Obblighi a carico dell'Appaltatore.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- la raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto delle apparecchiature a fine vita;
- la disponibilità dei pezzi di ricambio compatibili e dell'assistenza per almeno cinque anni;
- l'obbligo di utilizzare un imballaggio privo di CFC, HCF, HCFC e carbonio tetracloruro e costituito, per quanto riguarda l'imballaggio cartaceo, almeno per l'80% da cartone riciclato;
- il recupero degli imballaggi alla consegna del macchinario, assicurandone il riutilizzo, il riciclo o lo smaltimento secondo criteri ambientalmente corretti;
- l'obbligo di applicare in modo ben visibile sulle macchine un manuale di istruzioni che informi sul suo uso ambientalmente corretto (informazioni sulle funzioni di gestione energetica ecc.).

- **Noleggio autovetture**

Il Fornitore deve garantire che tutti gli autoveicoli siano sottoposti per almeno cinque anni, almeno una volta l'anno, al test sui gas di scarico.

3. I CRITERI ETICO-SOCIALI NELLE SPECIFICHE TECNICHE DELL'APPALTO.

Nella guida della Commissione europea "Acquisti Sociali - Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" per criteri sociali si intendono i "criteri tesi a promuovere l'applicazione, lungo la catena di fornitura, degli standard sociali riguardanti i diritti umani e le condizioni di lavoro, riconosciuti a livello internazionale dalle otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dalla legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza)".

L'Amministrazione aggiudicatrice può inserire criteri sociali già nella fase di individuazione del bene o del servizio da acquistare (oggetto dell'appalto) e/o nella definizione delle sue caratteristiche, sotto forma di specifiche tecniche.

Va comunque evidenziato che le Amministrazioni possono richiedere il rispetto di determinati criteri sociali solo se tali criteri siano strettamente connessi alla fornitura o al servizio da acquistare: ragion per cui, non possono essere richieste certificazioni relative alla gestione dell'impresa (ad es. la certificazione etica SA8000), ma solo quelle relative al bene o servizio oggetto dell'appalto (ad es. prodotto con marchio attestante la provenienza dal mercato equo solidale).

Di seguito, a scopo indicativo, alcuni esempi di criteri sociali che è possibile inserire tra le specifiche tecniche, in sede di capitolato di gara:

- richiedere, per una determinata fornitura (prodotti alimentari, tessili, ecc.) uno specifico marchio di provenienza dal commercio equo solidale, dando comunque la possibilità all'offerente di darne prova con mezzi equivalenti;



ALLEGATO A DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

pag. 24 di 45

- prevedere, per una fornitura di personal computer destinate ad aule di informatica (o di altre apparecchiature con tastiera, di libri per una biblioteca, ecc.), l'acquisto di una piccola quota di tastiere (o volumi) in braille per utenti non vedenti;
- richiedere, per una fornitura di derrate alimentare, che alcuni prodotti provengano da terreni confiscati alla criminalità organizzata;
- richiedere la dichiarazione del legale rappresentante di rispetto degli standard sociali minimi sul modello di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 6 del 6 giugno 2012, come da esemplificazione di seguito riportata:



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI

Il sottoscritto _____, C.F. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante della _____, con sede in _____, via _____, C.A.P. _____, capitale sociale Euro _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, C.F. _____, partita IVA n. _____,

DICHIARA

- che la fornitura del bene (o la prestazione del servizio), verrà prodotta in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:
 - o le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182 e la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - o la "dichiarazione universale dei diritti umani";
 - o art. n. 32 della "Convenzione sui diritti del fanciullo";
 - o la legislazione nazionale, vigente nei paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa a all'assicurazione sociale (previdenza e assistenza).
- che quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182):

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni (temporaneamente, 14 in alcuni Paesi).
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
- Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105).

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n. 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111).

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e' consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

_____, lì _____ Firma _____



Allo scopo di favorire l'occupazione e l'integrazione sociale è riconosciuta la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici, a scapito del principio generale di massima partecipazione e di libera concorrenza, di stipulare "contratti riservati".

Si tratta della possibilità di riservare (purché si prevista specificatamente nel bando o nell'avviso di gara, come di seguito evidenziato) il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici a categorie protette (c.d. lavoratori protetti) ed ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili e svantaggiate, ovvero di disporre che i contratti si svolgano nell'ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che almeno il 30% dei dipendenti di tali lavoratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Tale indirizzo trova conforto, a livello europeo, nella Direttiva Europea n. 24/2014 (si veda, in particolare, il Considerando n. 36) che consente una maggiore e più ampia applicazione della condizione di "appalti riservati" rispetto alla disciplina dettata dall'art. 52 del Codice Contratti (si veda anche la Determinazione ANAC n. 2/2008) qualora esistano le condizioni per l'impiego di persone svantaggiate (almeno il 30%) attraverso l'istituto dell'impresa e/o della cooperativa sociale.

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

RISERVATA, AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. N. 163/2006, ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI CUI ALL'ART. 1, C.1, LETT. B, DELLA L. N. 381/1991 E LORO FORME CONSORTILI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "_____"

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

III.2.1) *Requisiti generali*: Sono ammesse a partecipare alla gara le cooperative sociali, di cui all' art. 1, comma 1, lett. b) della Legge 381/8.11.1991, e loro forme consortili, in quanto trattasi di procedura aperta **riservata**, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006.

4. I CRITERI ETICO-SOCIALI NELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Con particolare riferimento agli appalti che riguardano settori che presentano un notevole rischio intrinseco di violazione dei diritti dei lavoratori e dei diritti umani in genere (quali ad esempio quello tessile e quello agro-alimentare) o, comunque, agli appalti con alta incidenza di manodopera, il capitolato speciale dovrebbe prevedere tra le condizioni di esecuzione del contratto, il rispetto degli **standard sociali minimi**, inserendo una clausola sul tipo di quella suggerita dall'art. 6 dell'Allegato I della "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici" di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 6 del 6 giugno 2012, che di seguito si riporta:

Art. - Conformità a standard sociali minimi

I beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente (Allegato n. ... : "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi").

Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

- 1.** *informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;*



2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;
4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate e documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. ... del presente contratto.

Si riportano di seguito altri esempi di clausole "sociali".

Art. - Inserimento persone svantaggiate/disabili – Clausola Sociale

Ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs n. 163 del 2006 e successive modificazioni, l'impresa che sarà risultata aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire l'appalto con l'impiego di n. (numero o percentuale prevista) persone svantaggiate (specificare se disabili ai sensi della L. 68/99 o svantaggiati di cui all'art. 4, comma I, della legge n. 381 del 1991) e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.

A tal fine l'impresa si impegna a reclutare la/le persona/e svantaggiate/disabili da assumere in caso di affidamento del servizio attraverso l'ufficio di inclusione sociale del Centro per l'Impiego competente territorialmente.

L'inserimento negli atti di gara della clausola sociale dell'impiego di un certo numero di persone svantaggiate (o di una quota percentuale rispetto alle risorse complessive che saranno impiegate nell'appalto), quale condizione di esecuzione dell'appalto è conforme al disposto all'art. 69 del D.Lgs. n. 163/2006 (si veda in merito anche il parere AVCP, ora ANAC, n. 6/2011), in quanto modalità di prestazione del servizio finalizzata al perseguimento di obiettivi sociali espressamente richiamati dallo stesso art. 69. La nuova direttiva 24/2014 favorisce ed incentiva l'inserimento di tali clausole sociali, nei limiti in cui non crei discriminazioni tra gli operatori economici che siano in grado di soddisfare le prescritte condizioni di esecuzione.

Art. - Clausola di salvaguardia dell'occupazione (CCNL Multiservizi).

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Società ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'appaltatore. Il presente appalto è altresì sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera. A tal fine l'appaltatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi (ivi compreso il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e la Legge n. 35 del 6/4/2012) e delle norme previste dalla Contrattazione Collettiva vigente per le imprese di pulizia/multiservizi in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante. E' pertanto da prevedersi l'assunzione a tempo indeterminato, da parte dell'impresa aggiudicataria, del personale già titolare di un contratto di lavoro subordinato sine die con il precedente gestore. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro, compresi gli scatti di anzianità maturati.



Il personale attualmente impiegato nel servizio è il seguente: (segue elenco con indicazione del numero dei lavoratori, livello di inquadramento, ore settimanali lavorate, contratto di riferimento)

Il passaggio del personale al nuovo appaltatore, secondo quanto specificato in premessa al presente articolo, avviene prima della stipula del contratto e comunque prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio.

In caso di mancato rispetto della presente clausola si procede nell'ordine :

- alla revoca dell'aggiudicazione definitiva, con escussione della cauzione provvisoria a garanzia, nelle more della stipula del contratto ;*
- nel caso sia stato stipulato il contratto, alla risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.*

Art. - *Trattamento economico del personale dipendente dell'Appaltatore.*

L'Appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione.

E' d'obbligo per l'operatore economico di un appalto pubblico di riservare ai lavoratori impiegati nell'esecuzione di un servizio un trattamento economico non inferiore a quello minimo previsto nella contrattazione collettiva di settore, ancorché non risulti immediatamente applicabile all'impresa fornitrice.



ALLEGATO B

LA CHECK LIST PER COSTRUIRE UN APPALTO VERDE E SOSTENIBILE.

Si propone di seguito una checklist riassuntiva, allo scopo di evidenziare i fattori da considerare per costruire un appalto verde e/o sostenibile.

	VALUTAZIONI PRELIMINARI	IMPOSTAZIONE DELLA GARA
PROGETTAZIONE DEGLI ACQUISTI VERDI	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Consultazione delle Linee Guida europee e nazionali sui criteri di sostenibilità ambientale e sociale. ➤ Rilevazione dei fabbisogni dei beni/servizi sulla base del loro impatto ambientale, in termini di: <ul style="list-style-type: none"> • efficienza e risparmio nell'uso delle risorse (es. energia); • rispetto di tutti gli standard inerenti il divieto di utilizzo di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente; • uso di fonti rinnovabili; • uso di combustibili verdi; • riciclo dei materiali; • riduzione quantitativa dei rifiuti prodotti. ➤ Consultazione preliminari di mercato sulle varianti "verdi" proposte dagli operatori economici. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Valutazione dell'impatto ambientale del bene/servizio che si vuole acquistare in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto (produzione, uso, smaltimento); ➤ Ricognizione dei criteri ecologici (obbligatori e premianti), sia di quelli codificati nell'ambito dell'iter applicativo del PAN GPP, sia di quelli inseriti nei bandi di gara di altre Amministrazioni; ➤ Analisi delle certificazioni ambientali esistenti dei potenziali fornitori concorrenti; in particolare, verifica della presenza nel settore merceologico/servizio considerato di: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> marchi ecologici di tipo 1, ai sensi dello standard internazionale ISO 14024 (Ecolabel, Blauer Engel, White Swan o altra attestazione equivalente); <input type="checkbox"/> marchi ecologici di settore assimilabili a quelle di tipo 1 (PEFC/ FSC, Energy Star, TCO, marchio Oeko-Tex Standard 100).
DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'APPALTO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ La scelta di un titolo "verde" per l'appalto mette subito in evidenza per gli operatori economici che le prestazioni ambientali del bene o servizio avranno un peso importante nell'aggiudicazione dell'appalto e nell'esecuzione del contratto. Ne consegue una visibilità immediata degli appalti verdi, sia per gli operatori economici, sia per le Autorità preposte al monitoraggio ambientale (es. A.N.A.C.). 	<p>Ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> "Acquisto di a basso impatto ambientale, in conformità ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) fissati con Decreto Ministeriale....."; "Fornitura di carta riciclata per la stampa e la copiatore"; "Acquisto di stampanti a basso consumo energetico";



<p>DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE VERDI</p>	<p>➤ E' possibile fare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> norme tecniche "ecologiche" contenute in leggi o normative tecniche di settore; <input type="checkbox"/> prestazioni e/o requisiti funzionali "ecologici", ispirandosi ai criteri per l'assegnazione dei marchi ecologici; <input type="checkbox"/> varianti "ambientali" proposte dall'operatore economico: in questo caso, nei documenti di gara, deve essere specificato che saranno accettate varianti ambientali e come devono essere presentate nell'ambito dell'offerta (ad esempio, in plico separato o in combinazione con l'offerta tecnica). 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> prescrivere materiali di base o primari da utilizzare, a ridotto impatto sull'ambiente; <input type="checkbox"/> richiedere che un prodotto <input type="checkbox"/>contenga una percentuale minima di materiale riciclato; non contenga determinati materiali e/o sostanze dannosi per l'ambiente o per la salute umana ecc.; <input type="checkbox"/> prescrivere un "particolare procedimento di produzione", a basso impatto ambientale: specificare i materiali o le sostanze chimiche che non devono essere utilizzati nel ciclo produttivo; <input type="checkbox"/> per i servizi: prescrivere l'adozione di un sistema di gestione ambientale da parte dell'operatore economico (la certificazione ISO14001 o la registrazione EMAS potranno essere richieste come prova del rispetto del requisito); <input type="checkbox"/> preferire prodotti/servizi a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili e che minimizzano la produzione di rifiuti.
<p>SELEZIONE DEI CANDIDATI</p>	<p>Valutazione preliminare sulle certificazioni ambientali da ammettere come prova del rispetto dei criteri ambientali da parte dell'operatore economico e - per il caso in cui lo stesso non sia in possesso dei certificati rilasciati da organismi accreditati - delle prove documentali da ammettere in alternativa, per dimostrare il rispetto dei predetti criteri ambientali.</p>	<p>➤ Requisiti di ordine generale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> è possibile prevedere nel bando di gara che saranno considerati reati incidenti sulla moralità professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, quelli commessi in violazione della normativa in materia ambientale, di sicurezza sul lavoro, di diritti dei lavoratori; <p>➤ Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> richiedere un'esperienza specifica nella erogazione della fornitura/servizio con tecniche a basso impatto ambientale (quali, ad esempio, quelle relative alla riduzione della produzione di rifiuti; alla riduzione delle perdite di sostanze inquinanti; alla riduzione dei danni agli habitat naturali); <input type="checkbox"/> possibilità di prevedere che saranno ritenuti conformi ai requisiti richiesti dal bando di gara e/o alle specifiche tecniche del capitolato speciale, le certificazioni rilasciate da organismi indipendenti che attestino il rispetto di determinati sistemi o norme di gestione ambientale (EMAS o altri sistemi di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali); purché con la precisazione che saranno ammesse prove documentali equivalenti.



<p>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ criterio di aggiudicazione del prezzo più basso: il rispetto dei CAM deve essere richiesto come requisito obbligatorio. ➤ criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa: assegnare ai criteri ambientali premianti un determinato peso percentuale nell'offerta tecnica.
<p>ESECUZIONE DELL'APPALTO</p>	<p>Inserimento nel contratto di appalto di clausole contrattuali che prevedano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per le forniture: specifiche modalità di consegna, ritiro e smaltimento della merce finalizzate ad una riduzione degli impatti ambientali (ad esempio, assicurare il ritiro e trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e/o il servizio aggiuntivo di ritiro di RAEE storici presso la stazione appaltante); <input type="checkbox"/> verifiche in corso di contratto sul rispetto degli standard ambientali e/o sociali richiesti/offerti; <input type="checkbox"/> un Piano gestionale del servizio redatto dall'Appaltatore e presentato dallo stesso in sede di offerta tecnica, da allegare al contratto di appalto, finalizzato, ad esempio, in caso di servizio di pulizia per gli uffici pubblici, a ridurre i sistemi di dosaggio finalizzati al minor consumo di prodotti; alle soluzioni per minimizzare i consumi di acqua; alle eventuali azioni poste in essere per la riduzione dei rifiuti; all'utilizzo di prodotti di pulizia conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali ISO di Tipo I, con indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio.



ALLEGATO C

ALCUNE BUONE PRATICHE “VERDI” ADOTTATE DALLA REGIONE DEL VENETO.

Considerato che uno degli obiettivi del PAR GPP è la diffusione delle buone pratiche verdi messe in atto dai vari uffici/enti coinvolti nel GPP, si evidenziano di seguito alcune delle buone pratiche verdi messe in atto dal Settore Approvvigionamenti, incardinato presso la Sezione Affari Generali e FAS-FSC della Regione del Veneto, distinte per tipologia di prodotto.

In via preliminare, si rileva che gli acquisti sotto soglia comunitaria dei beni/servizi di seguito indicati sono stati effettuati nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (in sigla, MEPA), scegliendoli tra quelli contraddistinti con l’etichetta eco-acquisto, previa verifica del reale impatto ambientale del prodotto scelto sull’intero ciclo di vita: ciò in quanto l’etichetta “verde” sul MEPA non costituisce una garanzia assoluta di eco-sostenibilità del prodotto, basandosi, la stessa, sull’autodichiarazione del produttore che deve essere verificata dalla Stazione Appaltante.

- **PRODOTTI VARI DI CANCELLERIA³**: premesso che non per tutti i prodotti di cancelleria sono previsti Criteri Ambientali Minimi, si è cercato di privilegiare quei prodotti per i quali i fornitori hanno garantito l’eco-sostenibilità, ad esempio, attraverso:
 - la riduzione dei consumi energetici in fase di funzionamento del prodotto;
 - il più basso utilizzo possibile o il non utilizzo, nella fase di produzione, di sostanze chimiche, tossiche o inquinanti;
 - l’uso di materiali riciclati nella produzione;
 - il riutilizzo e riciclo del prodotto, in parte o nella sua interezza, una volta terminato il suo utilizzo;
 - la sua fabbricazione all’interno di un ciclo produttivo rispettoso dell’ambiente.

In particolare, sono stati richiesti criteri ecologici nell’acquisto dei seguenti prodotti di cancelleria:

- raccoglitori in cartoncino 100% riciclato e/o riciclabile;
- buste di vario tipo in polipropilene riciclabile;
- pennarelli con punta in fibra, prodotti con almeno 75% di materiale riciclato (escluse parti consumabili e/o di ricambio);
- matite senza gommino, certificate FSC o PEFC;
- gomme per matita in vinile bianco senza pvc;
- correttori a nastro, prodotti con almeno il 50% di materiale riciclato;
- colle in stick senza solvente ed in materiale riciclato o riciclabile almeno al 50%;
- nastri adesivi senza solventi;
- blocchetti “post-it” in carta riciclata al 100%;
- calcolatrici scriventi con materiale in plastica riciclata e riciclabile;
- lavagne portablocco con fondo scrivibile e cancellabile a secco in materiale riciclato non inferiore al 40% e riciclabile almeno all’80%;
- pennarelli per lavagna contenenti almeno il 40% di materiale riciclato;

³ La Regione del Veneto, per il tramite della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ha ottenuto dal Forum Internazionale degli Acquisti Verdi “Compraverde – BuyGreen” il riconoscimento per il “Miglior Bando Verde” “per la selezione attenta ed efficace dei criteri ambientali nel bando per la fornitura biennale di prodotti vari di cancelleria, a ridotto impatto ambientale, ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto”. Il conferimento del premio è avvenuto in occasione della IX^a edizione di CompraVerde-BuyGreen, Forum Internazionale degli Acquisti Verdi, tenutosi a Roma in data 1 e 2 ottobre 2015, che ha registrato la partecipazione di oltre 200 tra enti pubblici, imprese private e realtà non profit ed al quale la Regione del Veneto ha partecipato con una relazione sull’appalto del servizio di noleggio stampanti e servizi connessi a basso impatto ambientale.



- pannelli per il fissaggio a parete con superficie in sughero naturale, contenente almeno l'80% di materiale riciclato e riciclabile, con cornice in alluminio anodizzato 100% riciclata.
- **CARTA:** è stata richiesta la fornitura di carta proveniente da cartiera in possesso delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2004 e con le caratteristiche indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 4 aprile 2013, sia per quanto riguarda la carta "mista o vergine" sia per quanto riguarda la carta "riciclata"; inoltre, al fine di ridurre il più possibile il consumo di carta, sono stati introdotti comportamenti responsabili all'interno degli uffici attraverso i seguenti strumenti: utilizzo, laddove possibile, della posta elettronica anziché di lettere e fax; archiviazione dei documenti su supporto informatico anziché cartaceo; stampa in modalità fronte-retro; sensibilizzazione del personale sui temi del risparmio energetico e sull'uso razionale delle risorse (in questo caso, la carta).
- **LAMPADE DA SCRIVANIA:** la buona pratica verde, per questa tipologia di prodotto, è consistita nella valutazione delle alternative, entrambe "verdi", tra le lampadine cosiddette "a basso consumo" e quelle "a LED"; le prime sono da alcuni considerate meno "ecologiche" perché, nonostante consumino meno energia e costino meno, hanno una durata inferiore e contengono mercurio (sostanza molto inquinante); dal punto di vista dell'eco-sostenibilità, risultano quindi preferibili le lampade a LED, nonostante siano più costose.
Occorre però tenere presente che i modelli più economici di lampade a LED sono stati prodotti nei mercati extraeuropei (Medio-Oriente). In tali mercati non si è ancora diffusa la sensibilità "verde" europea, per cui le lampade a LED, ivi fabbricate, pur avendo un costo inferiore a quelle prodotte nell'ambito del mercato europeo (più o meno pari a quello della lampade a basso consumo, ossia circa euro 40,00), non sono riciclabili né riparabili.
Tale inconveniente non si verifica per i modelli più costosi (da 70 euro in su) di lampade a LED, di produzione europea, che invece possono essere sostituite, producendo un minor impatto in termini di ciclo di vita del prodotto.
A questo punto, la scelta se acquistare lampade "a basso consumo" o lampade a LED eco-sostenibili, dipende se si vuole privilegiare il principio di economicità o il principio di eco-sostenibilità.
- **STAMPANTI MULTIFUNZIONE:** l'installazione di stampanti multifunzione in rete per tutta l'Amministrazione Regionale (idonee a stampare, copiare, fare scansioni, ricevere fax, dotate di funzionalità fronte/retro) e, soprattutto, l'eliminazione della stampante individuale a favore di un'unica stampante per gruppi di lavoro, ha consentito di limitare l'impatto ambientale di tali prodotti, in quanto sono stati abbattuti i consumi energetici ed costi di manutenzione e di smaltimento a fine vita. Il regolare utilizzo delle stampanti multifunzione, compatibili con l'uso di carta riciclata e la progressiva riduzione del numero di stampanti collegate ai PC, ha consentito l'ottimizzazione e la limitazione del consumo della carta e dei consumi energetici.
- **TESSUTI (DIVISE PER IL PERSONALE):** negli ultimi bandi di gara sono stati previsti, come criteri di aggiudicazione dell'appalto, quelli dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in cui sono stati inseriti criteri ecologici premiati consistenti nel possesso della certificazione ISO 14.024 (che certifica il ciclo di vita del prodotto) e della certificazione OEKO TEX STANDARD 100 (a garanzia dell'assenza di sostanze nocive per la pelle, di impiego di tecnologie che riducono il rischio di allergie a certe sostanze chimiche e l'emissione inquinanti in acqua e aria durante il processo di produzione, l'assenza di residui di sostanze dannose per la salute e per l'ambiente).
- **MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI:** sono state acquistate salviette per mani in carta certificata PEFC, a garanzia che la materia prima legnosa per carta derivi da foreste gestite in maniera sostenibile e carta igienica interfogliata, che garantisce



una minore quantità di prodotto utilizzato, rispetto alla tradizionale carta igienica in rotoli, un minore spazio di stoccaggio e di conservazione (per le sedi regionali), una riduzione del trasporto del prodotto (permettendo la movimentazione di quantità di prodotto maggiore, con un minor numero di veicoli, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di carbonio), una riduzione dei rifiuti (basti pensare che, mentre nel 2011 sono stati eliminati 115.000 rotoli di carta, nel 2012, ne sono stati eliminati 82.320).

- **ARREDI PER UFFICIO:** già nel bando di gara pubblicato nel corso dell'anno 2003, quando ancora non erano stati adottati i Criteri Ambientali Minimi per gli arredi per ufficio (introdotti con D.M. 22 febbraio 2011), era stato richiesto, come criterio ecologico, il possesso della certificazione UNI EN 717/2, con emissione di formaldeide uguale o inferiore 3,5 mg/m²h. A decorrere dall'anno 2008, si è aderito alle "Convenzioni CONSIP" in materia di arredi per uffici, che prevedono criteri di sostenibilità ambientale e sociale.
- **SERVIZIO AGENZIA VIAGGI:** l'affidamento del servizio è stato effettuato tenendo conto della politica adottata dalla Regione del Veneto in tema di contenimento delle spese per le missioni del personale (D.G.R. n. 237 del 11 marzo 2014), che si è tradotta in una politica di GPP, in quanto, prevedendo l'obbligo di utilizzare il treno per tutte le trasferte che comportino distanze chilometriche inferiori alle 4 ore e introducendo limiti all'uso dell'aereo, dei taxi e delle autovetture a noleggio o proprie, ha contribuito alla riduzione delle emissioni di CO₂ nell'ambiente.
- **NOLEGGIO AUTOVEICOLI:** l'affidamento del servizio, effettuato alla fine dell'anno 2012, ha avuto ad oggetto il noleggio a lungo termine, senza conducente, di n. 7 autoveicoli a fronte della dismissione n. 19 autoveicoli di proprietà regionale, ormai obsoleti a causa delle precarie condizioni generali e dell'elevato chilometraggio raggiunto (DDR 93 del 2 agosto 2012 e DDR 117 del 17 ottobre 2012). I nuovi autoveicoli a noleggio, rispetto ai precedenti, sono conformi alle norme europee in materia di emissioni inquinanti e sono tutti dotati di filtro antiparticolato. Inoltre, rispetto agli autoveicoli precedentemente noleggiati, è stata ridotta la cilindrata (anche a seguito della Legge n. 111/2011) e la dotazione di accessori, con l'obiettivo del contenimento dei costi e, nel contempo, di rinnovare in parte il parco automezzi regionali, con mezzi più efficienti dal punto di vista ambientale e con ridotti consumi.
- **SERVIZIO DI RISTORAZIONE:** considerato che il servizio è destinato ai dipendenti della Regione del Veneto, per cui i commensali non rientrano nelle fasce di età più basse (scuole materne ed elementari), dove è richiesta una maggiore attenzione ai prodotti biologici, sono stati adottati i seguenti CAM "di base" nell'affidamento del servizio:
 - "Prodotti alimentari":
 - 1) offerta di prodotti tipici e tradizionali;
 - 2) stagionalità degli alimenti;
 - 3) specificità degli alimenti per intolleranze alimentari.
 - "Prodotti non alimentari":
 - 1) consumi energetici: utilizzo di frigoriferi, congelatori, forni e lavastoviglie di classe A+;
 - 2) gestione dei rifiuti: raccolta differenziata.
- **INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI:** nella gestione dei distributori automatici di bevande e prodotti alimentari, considerando la fascia di età degli utenti e le esigenze igienico sanitarie, sono stati utilizzati i seguenti CAM:
 - "Prodotti alimentari":



ALLEGATO A DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

pag. 35 di 45

- 1) prodotti biologici;
 - 2) prodotti provenienti dal Commercio Equo & Solidale;
 - 3) prodotti provenienti da sistemi di produzione a lotta integrata: vegani;
 - 4) prodotti specifici per intolleranze alimentari.
- "Prodotti non alimentari":
- 1) consumi energetici: utilizzo di frigoriferi e distributori di classe A+;
 - 2) gestione dei rifiuti - raccolta differenziata incentivante:
 - raccolta differenziata del vending;
 - separazione e compattazione con sistemi incentivanti;
 - riciclo dei materiali separati.



ALLEGATO D**L'ANALISI DELL'IMPATTO AMBIENTALE SULL'INTERO CICLO DI VITA DEL PRODOTTO (LIFE CYCLE ASSESSMENT – LCA).**

Al fine di fornire indicazioni tecniche di supporto per le valutazioni relative all'impatto ambientale delle forniture si introduce qui di seguito un approfondimento tecnico riguardante il LCA.

1 - I COSTI DEL "CICLO DI VITA" DEL PRODOTTO.

La scelta di un prodotto o servizio a minore impatto ambientale non può prescindere dall'analisi del ciclo di vita di quel prodotto o servizio (Life Cycle Assessment, LCA), a partire dalla fase di estrazione e consumo delle materie prime, fino alla fase di produzione, uso e/o smaltimento.

In base alle nuove Direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE, le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a scegliere un determinato prodotto o servizio non solo sulla base del suo costo, ma anche tenendo conto degli impatti ambientali che questo può avere nel suo ciclo di vita; non si dovrà quindi tener conto solo del prezzo iniziale, ma del costo complessivo del prodotto nell'arco della sua vita utile, e cioè il prezzo d'acquisto, il suo utilizzo (inclusi i costi energetici per il funzionamento), la durata, la manutenzione, fino allo smaltimento finale.

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici, prima di acquistare un bene, dovrebbero sempre realizzare un'attenta analisi delle reali necessità in base alle effettive esigenze. Sulla base delle informazioni disponibili, dei dati storici e della previsione delle condizioni future di utilizzo e delle effettive necessità degli utenti finali, dovrebbero essere attentamente valutati la tipologia di prodotto, le sue specifiche tecniche e il numero di unità da acquistare. Se infatti il numero di prodotti da acquistare è sovradimensionato, oppure le caratteristiche tecniche sono sovrastimate, non solo il prezzo d'acquisto sarà più alto ma, ad esempio, anche il consumo di energia sarà maggiore per tutto il ciclo di vita del prodotto, con significativi ulteriori costi non necessari.

L'individuazione dei reali fabbisogni e delle specifiche tecniche da inserire nei capitolati è una fase complessa, che necessita di appropriate conoscenze del settore merceologico interessato e che spesso richiede un approfondito studio preliminare alla procedura di gara (ad esempio nel caso di acquisti aggregati ove bisogna conciliare esigenze di più amministrazioni) ed è condizione essenziale per il raggiungimento di un buon risultato finale, non solo economico, ma anche in ottica di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico.

Le informazioni riguardanti la qualità ambientale di singoli prodotti e servizi si possono reperire facendo riferimento ai marchi ecologici, alle dichiarazioni ambientali di prodotto (DAP), alle certificazioni d'impresa che prevedono un sistema di gestione ambientale EMAS (acronimo di Environmental Management and Audit Scheme, ovvero un sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale) e ISO 14001.

Le nuove direttive comunitarie, privilegiando il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto a quello del prezzo più basso, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici, hanno sviluppato il concetto del rapporto qualità/prezzo, partendo proprio dal "costo del ciclo di vita", valutato sulla base di criteri qualitativi, ambientali e/o sociali collegati all'oggetto dell'appalto (si vedano i "Considerando" dal numero 88 al numero 96 e l'art. 67 e 68 della Direttiva Europea n. 24/2014).



In base all'art. 68 della Direttiva Europea n. 24/2014, i costi del ciclo di vita comprendono tutti i costi legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro, ossia:

- i costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice, quali: "i costi relativi all'acquisizione; i costi connessi all'utilizzo, quali i consumi di energia e altre risorse; i costi di manutenzione; i costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
- i costi imputati ad esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e valutato; tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

Viene pertanto preso in considerazione non solo l'elemento "statico" del valore economico del bene offerto (il prezzo), ma l'intero processo produttivo del servizio/bene/lavoro da acquistare; divengono quindi rilevanti tutti gli aspetti della "vita" del prodotto offerto, al fine dell'individuazione dell'offerta che costi meno, non solo dal mero punto di vista economico, ma anche da quello dell'efficienza che ne può ricavare l'intera collettività, in termini di tutela ambientale.

Nella descrizione delle modalità di aggiudicazione, quindi, scegliendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si può fare riferimento anche ai costi ambientali che generalmente l'ente pubblico sopporta in fase di utilizzo e che incidono sul costo complessivo del prodotto, ovvero:

- costi di gestione: acqua, energia, altre risorse utilizzate;
- costi di manutenzione, di riciclaggio e smaltimento del prodotto;
- costi di investimento per realizzare risparmi futuri.

In questo caso gli aspetti ambientali possono rappresentare una convenienza economica per l'ente.

Tali costi legati al ciclo di vita, però, oltre a dover essere monetizzabili e controllabili ("Considerando n. 96"), dovrebbero essere stabiliti in anticipo già negli atti di gara, per poter essere accessibili a tutti i concorrenti.

Tale principio è tuttavia di difficile attuazione, tanto che la stessa Direttiva si preoccupa di specificare la necessità di un'elaborazione a livello europeo delle metodologie di calcolo dei costi del ciclo di vita, da inserire nella documentazione di gara, "per rendere trasparente i dati che sono oggetto di esame e i costi/parametri che le imprese devono fornire ai fini della valutazione" (si veda, al riguardo il "Documento di analisi della direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici" redatto da Itaca - "Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale" e pubblicato il 19 febbraio 2015).

In attesa di indicazioni in merito, possono essere consultati - a titolo esemplificativo - alcuni fogli di calcolo excel predisposti nell'ambito del progetto comunitario "Buy Smart - Green Procurement for Smart Purchasing" per la determinazione dei costi legati al ciclo di vita per alcune tipologie di prodotti (<http://www.buy-smart.info/italian>, per la versione italiana).

Di seguito alcuni esempi di analisi sul ciclo di vita di prodotti ad uso di uffici pubblici:

Materiale igienico ad uso di bagni pubblici (asciugamani).

Un interessante esempio di analisi del ciclo di vita del prodotto può essere quello effettuato, ancora nell'anno 2006, dall'Öko-Institut (Germania), su incarico della European Textile Service Association (E.T.S.A.), che ha condotto un'analisi del ciclo di vita dei sistemi per l'asciugatura delle mani (asciugamani di cotone e asciugamani di carta ad uso di bagni



pubblici). Nel corso di questa analisi è stato rilevato che i rotoli di cotone producono l'impatto ambientale minore. E questo vale sia nel caso in cui gli asciugamani di cotone vengano confrontati con asciugamani realizzati con carta di lusso vergine, sia nel caso in cui vengano confrontati con asciugamani realizzati con carta riciclata al 50%.

Il carico ambientale totale connesso a ciascuno dei tre prodotti sottolinea il beneficio ambientale offerto dagli asciugamani di cotone. Gli asciugamani realizzati con carta parzialmente riciclata hanno un impatto ambientale pari al doppio di quello degli asciugamani di cotone, mentre il carico ambientale totale connesso agli asciugamani realizzati con carta di lusso vergine è ancora maggiore (due volte e mezzo).

Il carico ambientale totale è un parametro che tiene conto dei seguenti fattori:

- quantitativi di emissioni di gas serra, come l'anidride carbonica;
- contributo all'acidificazione e all'arricchimento nutritivo del suolo e delle acque;
- contributo alla formazione dello smog estivo.

Rispetto ai prodotti di carta, gli asciugamani di cotone consentono di ottenere:

- un risparmio di energia fino a due terzi;
- riduzione della produzione di gas serra fino al 48%;
- riduzione della produzione di rifiuti fino al 79%.

La seguente tabella illustra gli aspetti in cui gli asciugamani di cotone ottengono una performance migliore rispetto a quelli di carta: i rotoli di cotone ottengono risultati migliori in sei aspetti su sette.

Aspetti ambientali	Unità	Rotoli di cotone	Carta di lusso vergine	Carta riciclata al 50%
Utilizzo di energia	MJ	1500	4040	4410
Utilizzo di acqua	m ³	13,3	6,6	6,9
Rifiuti prodotti	kg	8,1	38,0	28,0
Potenziale di surriscaldamento globale	kg CO ₂ equiv.	93	180	156
Potenziale acidificazione suolo e acque	kg SO ₂ equiv.	0,6	2,0	1,6
Arricchimento nutritivo suolo e acque	kg PO ₄ equiv.	0,08	0,15	0,11
Potenziale creazione di ozono fotochimico (smog estivo)	kg. eth. equiv.	0,05	0,10	0,08

Inoltre, gli asciugamani di carta vengono gettati via dopo l'utilizzo, mentre quelli di cotone possono essere lavati e riutilizzati per circa 100 volte. Quando non possono più essere utilizzati come asciugamani, questi prodotti vengono comunque ancora utilizzati, nella maggior parte dei casi come panni per le pulizie. Ciò significa che anche gli asciugamani scartati possono essere ancora utili.

Infine, c'è da considerare anche che:

- l'energia per il lavaggio degli asciugamani deriva quasi interamente da gas naturale pulito;
- la distribuzione dei rotoli di cotone richiede materiali di confezionamento limitati.

L'acqua è l'unico aspetto in relazione al quale i rotoli di cotone registrano una performance meno brillante. Nel caso peggiore, l'utilizzo di acqua è due volte superiore a quello degli asciugamani di carta. Ciò è dovuto all'acqua necessaria per irrigare i campi di cotone. Per contro, l'acqua necessaria per il lavaggio incide soltanto per il 16% sull'utilizzo totale. Inoltre, l'inquinamento totale prodotto dalle acque reflue attribuibile ai sistemi in cotone, espresso come Domanda di Ossigeno Chimico, è pari soltanto al 10% di quello prodotto dai sistemi in carta.



Apparecchiature IT per ufficio.

Un'altra interessante analisi su come valutare gli impatti ambientali delle apparecchiature IT per ufficio (computer da tavolo e notebook, fotocopiatrici, stampanti e apparecchi multifunzione), è quella effettuata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del "Documento di background sui criteri ambientali minimi per le apparecchiature IT".

E' stato evidenziato che il principale impatto della maggior parte delle apparecchiature IT (in particolare dei computer) è quello del consumo energetico nella loro fase di utilizzo: se molti progressi sono stati compiuti in riferimento al contenimento del consumo di energia nelle fasi di "standby" e "sleep mode", risultano ancora ampie le variazioni del livello dei consumi in fase di attività (sia "active" che "idle mode"), persino più che doppie rispetto ai modelli più efficienti. Per tale ragione introdurre dei requisiti sulle prestazioni energetiche può apportare differenze notevoli.

Nel caso delle apparecchiature grafiche, in un'ottica di ciclo di vita complessivo, diversi studi hanno dimostrato un eco-profilo diverso; infatti il maggior consumo energetico è riferito alla produzione della carta e del toner utilizzati dalle apparecchiature, piuttosto che dalle apparecchiature in sé (per questo motivo l'esistenza di una funzione di duplex risulta essere la migliore opzione di risparmio energetico); inoltre, poiché tali tipologie di apparecchiature sono per la maggior parte del tempo in "idle mode", sono più significativi i livelli di consumo in tale fase, piuttosto che in fase di operatività (ovviamente ciò dipende dai profili professionali e dall'uso che se ne compie: non possono essere trascurati i consumi nell'"on mode" se fotocopiatrici, o stampanti vengono costantemente utilizzate).

Bisogna considerare, poi, che le apparecchiature IT sono soggette a rapida obsolescenza tecnologica. Per quanto riguarda in particolare computer e pc portatili, l'aggiornamento di alcune componenti e la disponibilità sul mercato delle stesse possono contribuire ad allungare il periodo di uso delle apparecchiature limitando o postponendo la necessità di acquistare nuovi apparecchi. Anche una maggiore durata della garanzia incide positivamente nel favorire un uso migliore delle apparecchiature nel tempo. Di qui l'opportunità dell'inserimento di criteri relativi all'ampliamento delle garanzie, alla disponibilità delle parti di ricambio e alla possibilità di intervenire facilmente sulle parti delle apparecchiature per l'aggiornamento della componentistica.

Inoltre le apparecchiature IT contengono svariate sostanze pericolose, che sono state severamente limitate dall'intervento della Direttiva RoHS. Esse includono, infatti:

- i ritardanti di fiamma bromurati (usati nelle schede dei circuiti di stampa, nei cavi, nei fili, nella plastica degli involucri dei PC; alcuni di questi hanno effetti sulle funzioni cerebrali di memoria e apprendimento umani);
- il mercurio (usato nei display, che può essere dannoso per il sistema nervoso, nonché tossico, in alte dosi);
- il piombo (usato nei tubi catodici e nelle batterie, può essere dannoso per il sistema nervoso e velenoso in alte dosi).

Per quanto riguarda le emissioni VOC esse, in particolare, riguardano i composti organici volatili prodotti da apparecchiature grafiche. Nel processo di stampa e di fotocopia si svolgono processi chimici e fisici complessi, nel corso dei quali i componenti di toner e carta reagiscono sotto l'effetto della luce e di temperature elevate. Queste reazioni possono liberare composti organici volatili di diverse classi chimiche, particelle piccolissime di toner e di carta, ma anche gas, che vengono rilasciati nell'aria all'interno dei locali. La qualità e la quantità di sostanze emesse sono determinate dal procedimento tecnico, dal tipo di toner e di carta utilizzato, dal modello e dall'età dell'apparecchio, dalla manutenzione e dalle condizioni ambientali. Tali polveri sottili possono causare un effetto irritativo alle vie respiratorie. Per tale ragione, oltre ai limiti di emissione proposti come caratteristica tecnica migliorativa, nella guida all'uso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche si consiglia lo spostamento della stampante e/o della copiatrice in una stanza separata o, perlomeno, una migliore ventilazione dell'ufficio.



2 - LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI.

Uno delle componenti del costo del ciclo di vita del prodotto è quello legato al suo smaltimento.

Obiettivo primario della strategia Europa 2020 è incentivare la transizione verso un'economia più circolare, al fine di utilizzare le risorse in modo più efficiente e garantire la continuità di tale efficienza, attraverso l'uso di tecnologie produttive efficienti, che limitano l'impiego di acqua, energia, materie prime e minimizzano la produzione di rifiuti.

La priorità assoluta per tutte le fasi dell'economia circolare, dalla progettazione al fine vita del prodotto, è far sì che si producano meno rifiuti.

Nella logica dei sistemi di economia circolare, infatti, i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all'interno del sistema economico in modo da poter essere riutilizzate più volte ai fini produttivi e creare nuovo valore, contribuendo non solo ad una crescita sostenibile ma anche apportando alla società importanti benefici economici.

La Commissione europea, con comunicazione del 2 luglio 2014 COM(2014) n. 398 "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" elenca le azioni da mettere in atto nel settore dei rifiuti per creare un quadro strategico favorevole all'attuazione di sistemi di crescita circolare, basati sul riuso e il riciclaggio, con l'eliminazione quasi completa dei rifiuti residui.

Di seguito alcuni suggerimenti che possono essere adottati nella redazione di atti di gara per "appalti verdi", proprio nell'ottica di minimizzare la produzione di rifiuti, elaborati tenendo conto sia delle indicazioni fornite a livello europeo con la suddetta Comunicazione, che dei "Criteri Ambientali Minimi" stabiliti, con vari decreti ministeriali, per alcune tipologie di prodotti.

- **Gli imballaggi.**

Gli imballaggi costituiscono il 50-60% del volume ed il 30-40% del peso nel totale dei rifiuti. L'80% dei rifiuti da imballaggio è costituito da cartone, vetro e plastica. Ogni cittadino italiano, in media, produce annualmente circa 68 Kg. di rifiuti da imballaggio. (fonte ISPRA 2010).

L'Unione Europea impone agli Stati membri obiettivi di recupero nella produzione di imballaggi.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario lavorare in un'ottica di prevenzione.

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale" stabilisce che la prevenzione nella gestione dei rifiuti può tradursi: nella riduzione del volume e del peso dell'imballaggio; nel riutilizzo e nel recupero (di materia, energia, compost, biodegradazione); nella limitazione al minimo del contenuto di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi (sia nelle materie prime, sia nei componenti), in tutte le fasi del ciclo di vita dell'imballaggio (dalla progettazione allo smaltimento).

Il succitato Decreto stabilisce che l'imballaggio deve indicare la natura dei materiali utilizzati per facilitarne la raccolta, il riciclo e il recupero. Non esiste però, al momento, nessun obbligo di etichettatura ambientale per i materiali da imballaggio da parte degli operatori del settore. L'etichettatura ambientale rimane pertanto una scelta volontaria. In alternativa all'applicazione delle norme tecniche specifiche sui requisiti essenziali, comunque, l'operatore economico può dimostrare la conformità ai requisiti essenziali attraverso una propria metodologia inserita in una sistema di gestione qualità (serie UNI EN ISO 9000) o ambiente (serie UNI EN ISO 14000)



E' evidente che, nei casi ove ciò sia possibile, la soluzione da preferire è quella del riuso o riutilizzo dell'imballaggio, in quanto esso è concepito e progettato per essere riutilizzato più volte nel suo ciclo di vita.

La norma UNI EN 13429:2005 specifica i requisiti degli imballaggi da classificare come riutilizzabili (ossia, quando la progettazione e la costruzione dello stesso permette di portare a termine un determinato numero di trasporti di prodotto) e stabilisce i procedimenti per valutazione della conformità a tali requisiti.

La norma UNI EN 13430:2005 stabilisce i requisiti in base ai quali un imballaggio può essere considerato recuperabile per riciclo dei materiali (mentre, la norma UNI EN 13431:2005 stabilisce i requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo e la norma UNI EN 13432:2002 stabilisce i requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione).

Gli imballaggi di tipo "verde" sono quelli conformi all'Allegato F, della parte IV^ "Rifiuti" del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ossia, se costituiti in carta o cartone, per almeno il 90% in peso da materiale riciclato; se in plastica, per almeno il 60% in peso da materiale riciclato. Ove possibile, dovranno essere previsti imballi mono-materiale, ad esempio solo carta o cartone al posto di polistirolo, evitando punti o graffette metalliche, nastro adesivo, colle e solventi per fissare le etichette, che possono causare incompatibilità con i processi di riciclo. Tali imballaggi sono gli unici che possono definirsi composti da materiale riciclato al 100%.

Di seguito alcuni esempi di clausole sugli imballaggi, che possono essere inserite tra le specifiche tecniche dell'appalto e/o tra le condizioni di esecuzione del contratto:

Imballaggi per la fornitura di prodotti da agricoltura biologica per il servizio mensa.

La fornitura dovrà essere consegnata limitando il volume degli imballaggi e utilizzando ove possibile imballaggi a rendere, ossia riutilizzabili. I contenitori, impiegati dovranno garantire caratteristiche di alta riciclabilità, elevata biodegradabilità, possibilità di bio-compostaggio:

- vetro/latta per l'olio d'oliva biologico;
- cassette riutilizzabili a sponde abbattibili per la frutta e la verdura;
- confezioni in materiali ad elevata biodegradabilità o/e bio-compostaggi per la pasta.

Imballaggi per un servizio di pulizia (riduzione dei rifiuti - contenitori riutilizzabili).

Per i prodotti detergenti non potranno essere utilizzati contenitori "a perdere". Salvo casi particolari i contenitori vuoti non potranno essere destinati allo smaltimento ma dovranno essere nuovamente riempiti e riutilizzati.

Imballaggi riciclabili.

Si dovranno utilizzare imballaggi riciclabili e comunque non costituiti da materiali sintetici alogenati. L'operatore economico dovrà utilizzare imballaggi costituiti da un unico materiale (mono materiale) o da materiali riciclati in una misura non inferiore al 90% del peso complessivo dell'imballaggio. I componenti dell'imballaggio dovranno, comunque, essere facilmente separabili, al fine dell'invio a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio.

• **L'utilizzo di materiale riciclato.**

Nelle procedure di affidamento si dovranno favorire prodotti composti in tutto o in parte da materiale riciclato.



In merito si può fare riferimento al c.d. "ciclo di Mobius", il cui uso è regolato dalla norma ISO 14021. Si tratta di un marchio ecologico di tipo 2, quindi di un'autocertificazione, contraddistinto da un simbolo (tre frecce che si inseguono). Tale simbolo può indicare sia la riciclabilità che il contenuto riciclato. Nel primo caso (riciclabilità) il simbolo appare da solo, mentre, nel caso in cui indichi anche il contenuto riciclato, dovrà essere accompagnato, all'interno o sufficientemente vicino in modo da non dare adito ad alcun dubbio, dalla percentuale di materiale riciclato.

I prodotti dovrebbero comunque essere sempre composti da materiali facilmente separabili al fine di consentire l'invio a raccolta differenziata per il riciclaggio.

Esempio di clausola sul riciclaggio degli arredi, da inserire tra le specifiche tecniche dell'appalto e/o tra le condizioni di esecuzione del contratto:

Il mobile deve essere progettato in modo tale da permettere il disassemblaggio al termine della sua vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati ai fini energetici. In particolare, i materiali come l'alluminio, l'acciaio e il vetro, il legno e la plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili. A tal fine l'offerente è tenuto a fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, consentendo la separabilità manuale degli elementi utili costituiti da materiali diversi.

- **I comportamenti responsabili per contribuire alla riduzione dei rifiuti.**

Sempre nell'ottica di favorire la riduzione dei rifiuti si possono prendere in considerazione anche altri suggerimenti, alcuni diretti alla prestazione che deve essere resa dagli operatori economici, altri diretti a stimolare un comportamento più responsabile da parte dell'utilizzatore finale.

Di seguito i suggerimenti del primo tipo:

- **richiedere la riduzione di sostanze pericolose nella composizione dei prodotti:** i criteri ambientali minimi stabiliscono, per alcune tipologie di prodotti, limiti ed esclusioni in ordine al contenuto di sostanze pericolose, che poi confluiscono nei rifiuti: ad esempio, per le "Forniture cartucce toner e cartucce a getto d'inchiostro...", si veda l'art. 4, punto 4.2.3 del D.M. 13.02.2014;
- **valutare la durabilità dei prodotti** (allungamento del LCA): quando possibile, sono da preferirsi prodotti ed apparecchiature con una vita utile più lunga in modo da ridurre la quantità di rifiuti; a tal fine è opportuno prevedere una adeguata manutenzione programmata (i cui costi sono da valutare nell'ambito dei costi complessivi del ciclo di vita del bene, ai sensi dell'art. 68 della Direttiva n. 24/2014); tra i criteri premianti le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere un periodo di garanzia superiore a quello previsto per legge;
- **prevedere modalità di dosaggio dei prodotti:** incentivare l'utilizzo, ove possibile, di dispenser o di appositi dosatori al fine di evitare inutili sprechi di prodotto può contribuire alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- **prevedere modalità di consegne all'ingrosso dei prodotti,** anziché più consegne frazionate, riducendo in tal modo, non solo la produzione di rifiuti, ma anche le emissioni di CO2 conseguenti al trasporto.

Tra i suggerimenti diretti ad introdurre comportamenti responsabili nell'ambito della pubblica amministrazione, si possono indicare:

- **il riutilizzo del prodotto a fine vita,** ogni volta in cui sia possibile, allungandone il "ciclo di vita"; ad esempio, nel settore dell'elettronica, si può sistematizzare il



riutilizzo dei Personal computer, Notebook, stampanti, magari dopo un intervento di ricondizionamento, riassettaggio e recupero, trasferendoli in donazione o in comodato d'uso gratuito a favore di Associazioni no-profit (Onlus, O.N.G., Volontariato), Istituti scolastici e rieducativi, Enti pubblici ecc. (favorendo, in tal modo, anche una funzione etico-sociale), i quali saranno tenuti alle sole spese di manutenzione ordinaria e smaltimento a fine vita del prodotto; in tal modo l'impatto ambientale viene ridotto in quanto i "costi ambientali" collegati allo smaltimento vengono distribuiti in un tempo più lungo e quindi maggiormente sostenibile;

- **la riduzione dei consumi correlati al prodotto**, sensibilizzando il personale degli uffici sui temi del risparmio energetico e sull'uso razionale delle risorse; ad esempio, per quanto riguarda la carta, servirsi, laddove possibile, della posta elettronica anziché di lettere e fax (obbligo, peraltro, già introdotto con il D.Lgs. n. 82/2005); archiviare il materiale su supporto informatico anziché cartaceo; stampare in caratteri più piccoli laddove possibile, ed in modalità fronte-retro.

3 - LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI.

Tra gli obiettivi primari dell'Unione Europea, per far fronte ai cambiamenti climatici, da realizzare entro il 2020, vi è la riduzione del 20% dei consumi energetici (assieme alla riduzione delle emissioni di gas serra del 20% e il raggiungimento del 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili).

La riduzione dei consumi energetici può essere attuata in molteplici modi e coinvolge tutti i settori della nostra economia (dall'efficientamento energetico degli immobili, all'incentivo all'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili, alla progettazione di beni e servizi sempre più "verdi", ecc..).

L'Unione Europea, al fine del raggiungimento di tale obiettivo, con la Direttiva n. 27 del 25 ottobre 2012 ha previsto una serie di misure vincolanti dedicate all'efficienza energetica e l'obbligo per tutti i Paesi membri di elaborare dei Piani di risparmio energetico.

Tale direttiva è stata recepita dall'Italia con D.Lgs. n. 102 del 4 luglio 2014 il quale, confermando sostanzialmente il contenuto della Direttiva, prevede al titolo II° "Efficienza nell'uso dell'energia" importanti misure atte a favorire l'efficienza energetica, sia nel settore pubblico che privato.

Si riporta l'art. 6 del Decreto che, seppure rivolto alle amministrazioni centrali, fornisce importanti indicazioni anche in merito all'approvvigionamento di beni e servizi e all'obbligo del rispetto dei criteri ambientali minimi.

1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato 1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di acquisto di prodotti e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi requisiti devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi di efficienza energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti ad utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalità con le quali gli offerenti dimostrano di avere soddisfatto i requisiti stessi.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si considera assolto qualora l'acquisto di prodotti, servizi ed immobili rispetti almeno le «specifiche tecniche» e le «clausole contrattuali» indicate nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie di prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione (PAN GPP)».



Una progettazione ecologica dei prodotti volta al riciclaggio, all'allungamento del ciclo di vita e alla promozione di sistemi di riuso, non può quindi prescindere da un concreto efficientamento energetico degli stessi.

Un certo numero di etichette energetiche e/o ambientali, tutte di natura volontaria, sono presenti per le apparecchiature elettriche ed elettroniche sia a livello comunitario che nazionale. Lo scopo di tali etichette è di informare gli acquirenti sulle caratteristiche energetiche ed ambientali degli apparecchi, soprattutto per quanto riguarda la potenza assorbita nelle diverse modalità operative (on, standby, sleep), che determina il consumo energetico finale dell'apparecchio. Esse permettono inoltre di valutare il potenziale di risparmio ottenibile utilizzando modelli più efficienti e di definire anche target realistici di risparmio energetico.

Il criterio dell'efficienza energetica, come le prestazioni funzionali, la qualità ambientale e gli altri criteri "verdi", può essere utilizzato nelle procedure di affidamento sia come criterio minimo obbligatorio (da inserire in sede di capitolato tra le specifiche tecniche), che come criterio facoltativo "premiante", nel caso di consumi energetici inferiori a quelli minimi richiesti: in questo secondo caso, nel disciplinare di gara dovranno essere indicati il fattore ponderale da assegnare al criterio "consumo energetico" e le modalità di attribuzione del correlato punteggio.

Per criterio minimo si intende la conformità ai requisiti di efficienza energetica previsti nelle linee guida Energy Star nella versione 2.0 o comunque nell'ultima versione disponibile, reperibile sul sito web <http://www.eu-energystar.org/it>.

Per criterio facoltativo "premiante" si intende un'efficienza energetica migliore rispetto ai valori soglia (TEC- typical energy consumption, riferito alla tensione di alimentazione europea 230V) previsti nelle suddette linee guida.

Per le "attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio", i CAM (così come aggiornati nel 2013 con D.M. 13 dicembre 2013), propongono tra i criteri premianti un'ipotesi esemplificativa di attribuzione proporzionale del punteggio determinato in funzione della differenza tra il valore soglia di TEC e il valore effettivo di TEC dell'apparecchiatura proposta. Tale metodologia di attribuzione del punteggio può essere applicata per tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (non solo quelle per ufficio) in base ai valori di TEC oppure, qualora non disponibili, in base alla potenza assorbita (generalmente rilevabile dalla scheda tecnica del prodotto).

E' interessante rilevare che partendo dal valore di TEC dell'apparecchiatura è possibile determinare, con buona approssimazione, sia l'ammontare delle emissioni di CO2 che il relativo consumo energetico. Al riguardo si evidenzia che l'aspetto "verde" non può che essere riferito al dato relativo alle emissioni di CO2 (e, quindi, al suo impatto ambientale), e non già all'aspetto meramente economico correlato ai costi per il consumo energetico, rilevanti ai fini della determinazione dei costi complessivi legati all'intero ciclo di vita del prodotto e, pertanto, da considerare in sede di valutazione dell'offerta economica (art. 68 della direttiva 24/2014).

La denominazione del criterio "consumo energetico", così come inserito tra i criteri "verdi" nei vari decreti ministeriali, dovrebbe forse più propriamente essere ridefinita in "Emissioni di CO2 conseguenti al consumo energetico".

Di seguito un esempio di come, in base ai consumi energetici derivanti dal valore di TEC, è possibile determinare sia l'impatto ambientale (emissioni di CO2) che economico (costi della bolletta elettrica): considerando che 1 Kwh = 0,55 Kg di CO2 (fonte: Autorità per l'Energia) e che 1 Kwh = € 0,20, se ipotizziamo che il valore di TEC dell'apparecchiatura elettrica sia pari a 7,50 Kwh, ne consegue che le emissioni annue di CO2 di quella



ALLEGATO A DGR nr. 1866 del 23 dicembre 2015

pag. 45 di 45

apparecchiatura ammontano a Kg. 214,50 (7,50*52*0,55), il consumo energetico annuo è pari a 390,0 Kwh ed il costo energetico annuo ammonta ad € 78,00.

Si rinvia alla Tabella inserita nell'Allegato sub A), nella parte riguardante le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uffici, che riporta un esempio su come determinare le emissioni di CO2 ed i costi del consumo di energia nell'appalto di una fornitura di n. 400 apparecchiature multifunzione.

